

296.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa</b> . . . . .	17572	OLIVI . . . . .	17592
<b>Disegno di legge (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</b> . . . . .	17573	RICCIO PIETRO . . . . .	17595
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		TASSI . . . . .	17588
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà (approvato dal Senato) (2624) . . . . .	17573	ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	17573
PRESIDENTE . . . . .	17573	<b>Proposte di legge (Annunzio)</b> . . . . .	17571
DI NARDO . . . . .	17582	<b>Interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	17599
FELISETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	17573	<b>Dimissioni di un deputato:</b>	
LOSPINOSO SEVERINI . . . . .	17577	PRESIDENTE . . . . .	17571
MAGNANI NOYA MARIA . . . . .	17585	<b>Petizioni (Annunzio)</b> . . . . .	17571
		<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)</b>	17572
		<b>Sostituzione di un deputato</b> . . . . .	17571
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	17599

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 17.**

MORO DINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Dimissioni di un deputato.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Armando Cascio, in data 23 settembre 1974, mi ha inviato la seguente lettera:

« Essendo stato nominato vicepresidente della cassa di risparmio V.E. delle province siciliane rassegno irrevocabilmente le dimissioni da deputato.

Con ossequio

*Firmato: Cascio ».*

È con vivo rammarico che la Camera vede allontanarsi il deputato Cascio: a lui va l'espressione della più viva simpatia e l'augurio di buon lavoro nella nuova carica, in cui egli porterà il contributo della sua intelligenza e della sua preparazione.

Trattandosi di un caso di incompatibilità, le dimissioni si danno per accettate.

**Sostituzione di un deputato.**

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Antonio Carlo Bodrigo, la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna - a' termini degli articoli 81, 86 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati - ha accertato che il candidato Pietro Zoppi segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 3 (democrazia cristiana) per il collegio III (Genova).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Pietro Zoppi deputato per il collegio III (Genova).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CALVETTI ed altri: « Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta » (3233);

BORRA ed altri: « Regolamentazione del lavoro in trasferta » (3234);

BORTOLANI ed altri: « Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la contrattazione del prezzo del latte alla produzione » (3235).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di petizioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

MORO DINO, *Segretario*, legge:

Provvedi Fosco, da Bergamo, chiede la emanazione di norme per la disciplina del commercio al dettaglio di generi alimentari che assicurino una efficace tutela dei consumatori (162);

Provvedi Fosco, da Bergamo, chiede che venga sancito con apposita norma il divieto di impiego di farina di tipo « 00 » nella panificazione (163);

Provvedi Fosco, da Bergamo, rappresenta alla Camera la comune necessità della installazione in tutte le autovetture di dispositivi antifurto riconosciuti validi da una apposita commissione tecnica ministeriale (164);

D'Ambrosio Arcangelo, da Roma, chiede l'emanazione di norme per l'assegnazione

della sede ai pubblici dipendenti in modo da evitare lo smembramento dei nuclei familiari (165);

Inclimona Maria, da Siracusa, chiede la modifica dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per consentire il mantenimento in servizio degli insegnanti che dovendo essere collocati in pensione prima del 1° ottobre 1974 non abbiano maturato il massimo di anzianità (166);

Tollemeto Francesco, da Brindisi, e altri cittadini chiedono l'emanazione di norme per il riconoscimento della qualifica di combattente ai vigili del fuoco che durante il conflitto 1940-1945 hanno operato in servizio di soccorso durante le incursioni aeree e navali nemiche (167);

il deputato Lo Bello presenta la petizione di Marchese Michele, da Siracusa, che sollecita l'emanazione di norme per la riapertura dei termini della domanda di contributo *una tantum* di cui al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, oppure consentano l'erogazione di tale contributo a favore dei lavoratori autonomi che avendo presentato domanda di sgravio abbiano omesso, pur avendone diritto, di chiedere anche l'erogazione del contributo *una tantum* (168);

Maiorano Crea Antonietta, da Reggio Calabria, chiede l'emanazione di norme per evitare che ai procedimenti in corso, instaurati ai sensi della legge 23 novembre 1971, n. 1047, vengano opposte le eccezioni di prescrizione e di usucapione (169);

Poli Sergio, da Bressanone (Bolzano) ed altri cittadini chiedono l'emanazione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per chiarirne l'applicabilità a coloro che si trovano in possesso dei requisiti in base alla legge 26 marzo 1958, n. 415 (170);

Alferi Domenico, da Catanzaro, chiede la modifica delle norme delegate relative alla carriera dei funzionari direttivi dello Stato adeguandole alla legge di delega per il rispetto dei diritti quesiti in particolare a favore dei direttori di sezione in servizio al 30 giugno 1970 (171);

Patti Angelo, da Castellammare del Golfo (Trapani) chiede che vengano emanate norme per l'adeguamento automatico delle pensioni agli stipendi del personale in servizio (172);

Del Greco Gaetano, da Aversa, chiede la modifica del regime delle successioni per estendere i benefici della quota indisponibile anche a favore dei collaterali in mancanza di altri eredi legittimi (173);

Salvatore Angelo, da Siracusa, chiede l'emanazione di norme per la perequazione del trattamento di pensione e per una migliore disciplina della pensione sociale (174).

**PRESIDENTE.** Le petizioni testé annunciate saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

### Annunzio

#### di risposte scritte ad interrogazioni.

**PRESIDENTE.** Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### Assegnazione di disegni di legge a Commissione in sede legislativa.

**PRESIDENTE.** Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

#### III Commissione (Esteri):

« Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano » (*già approvato dalla III Commissione della Camera e modificato dalla III Commissione del Senato*) (826-B) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma » (*approvato dal Senato, modificato dalla III Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla III Commissione del Senato*) (1378-B) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe » (approvato dalla III Commissione del Senato; modificato dalla III Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla III Commissione del Senato) (1385-B) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1974-1978 » (approvato dalla III Commissione del Senato, modificato dalla III Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla III Commissione del Senato) (1420-B) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma » (approvato dalla III Commissione della Camera e modificato dalla III Commissione del Senato) (1452-B) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### **Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di avere annunciato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente disegno di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

« Disposizioni in materia di vendite e permutazioni dei beni patrimoniali disponibili dello Stato » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (2782).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### **Discussione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (approvato dal Senato) (2624).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che i presidenti dei gruppi parlamentari della democrazia cristiana e del MSI-destra nazionale ne hanno richiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e senza limiti di tempo per gli interventi degli iscritti ai gruppi stessi, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Felisetti.

FELISETTI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, riservandomi di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il passaggio in aula alla Camera del disegno di legge sull'ordinamento penitenziario costituisce una tappa decisiva del lungo iter seguito dal provvedimento. Con tale passaggio si è giunti, infatti, all'ultimo stadio della procedura di approvazione di un testo il cui primo progetto fu presentato al Parlamento nell'ormai lontano 1960 e che, attraverso varie modifiche e perfezionamenti, è giunto, infine, alla formulazione attuale.

Il paese si augura che l'esame condotto da questa Camera e l'approvazione definitiva da parte del Senato dei probabili emendamenti che saranno introdotti in questa sede, avvengano nel più breve tempo possibile, con ciò consentendo di intervenire senza più indugi nel settore dell'esecuzione penitenziaria che si trova, come è noto, in una situazione di crisi non superabile senza un mutamento sostanziale del quadro legislativo che dia spazio a nuovi indirizzi operativi.

Desidero sottolineare che il testo sottoposto al vostro esame è perfettamente allineato con gli orientamenti emersi nelle più qualificate

sedi internazionali che si occupano specificamente della materia (ONU, Consiglio d'Europa e Fondazione internazionale penale e penitenziaria). Uno sguardo comparativo agli ordinamenti giuridici penitenziari dei vari paesi ed ai numerosi progetti di riforma in corso convince che i principi che nel presente testo vengono affermati non solo sono puntualmente rispettosi degli impegni giuridici e morali che l'Italia ha assunto e intende mantenere in sede internazionale (mi riferisco, in particolare, alla dichiarazione ONU sui diritti dell'uomo, all'analoga convenzione europea e ai testi delle regole minime per il trattamento dei detenuti dell'ONU e del Consiglio d'Europa), ma per molti aspetti ne costituiscono una interpretazione tra le più moderne e democratiche.

La normativa proposta, mentre risponde ad esigenze inderogabili di adempimento costituzionale e di progresso civile e funzionale dell'intero sistema penitenziario, è l'unica risposta approvata ed esauriente alle istanze pressanti, e purtroppo spesso violente, che emergono dall'ambiente penitenziario. Non vi è dubbio che lo stato di tensione, che ha caratterizzato sin qui l'atmosfera delle carceri italiane, è la risultante di un accumulo di cause determinato dal grave ritardo storico con cui i problemi del carcere sono stati percepiti ed affrontati. Questo ritardo appare del tutto ingiustificato se si pensa che, nonostante ogni possibile accorgimento pratico, il carcere continua ad essere governato con una normativa concepita nel lontano 1931, allorché non solo il clima politico ed il profilo socio-economico del paese erano ben altri da quelli attuali, ma la popolazione penitenziaria era costituita prevalentemente da soggetti rassegnati e passivi, in condizioni di grave privazione materiale e culturale, condizioni che li avevano designati come esclusi ancor prima di essere consegnati al carcere.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BOLDRINI

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*.  
Gli episodi di protesta e di violenza, che sono avvenuti nelle nostre carceri, hanno risvegliato l'interesse dell'opinione pubblica, la quale, se per una parte ha reagito con atteggiamenti decisamente reazionari, in parte maggiore ha iniziato ad interessarsi responsabilmente della condizione umana dei detenuti. Il fenomeno denuncia l'esistenza di una crisi giunta al suo culmine, ma al tempo stes-

so è indicativo di una crescita della sensibilità democratica e civile della nostra società, perché dimostra come i cittadini abbiano ormai acquisito precisa consapevolezza del carattere politico e dell'urgenza di un problema una volta considerato marginale e, semmai, rilevante unicamente ai fini degli interventi repressivi dell'autorità statale. In effetti, una società come la nostra, che rapidamente si evolve nelle sue strutture economiche e produttive, è naturalmente portata a scoprire nuove dimensioni dei valori di libertà e di democrazia e quindi a considerare il carcere non più come una realtà superata, ma al contrario come una delle tante formazioni sociali in cui vivono e hanno bisogno di protezione, anzi di particolare protezione, quei cittadini che seppure hanno violato la legge penale, non devono per questo essere definitivamente esclusi dal contesto sociale. Correlativamente, anche l'apparato statale non può più assumere verso il mondo del carcere un atteggiamento meramente repressivo, ma deve invece cercare di comprendere realmente i problemi che travagliano questa istituzione, per realizzare in tale settore una politica di riforme che si inserisca nel quadro più generale del processo, da tempo in corso, di una revisione critica globale di tutte le strutture della società civile.

Si deve dare atto alla Commissione giustizia della Camera di avere, nel corso dei suoi lavori, pienamente interpretato le esigenze innovative esistenti nel settore, e attraverso un approfondimento dell'intera materia, di avere formulato delle proposte di emendamenti che costituiscono un ulteriore perfezionamento del testo approvato dal Senato.

L'alto livello raggiunto dal testo approvato dal Senato ha notevolmente agevolato l'esame da parte della Commissione giustizia della Camera, che si è trovata di fronte ad un materiale che non richiedeva sostanziali modifiche. Ciò ha consentito che il riesame delle singole norme avvenisse in modo particolarmente approfondito, tenendo altresì conto delle emergenze, talora particolarmente gravi, verificatesi nel frattempo nel settore penitenziario.

Come è stato rilevato dall'onorevole Felisetti, nella sua relazione scritta, le modifiche proposte hanno lasciato inalterata la sostanza della regolamentazione giuridica introdotta dal testo del Senato e, anche dal punto di vista formale, questo è stato ampiamente confermato. In definitiva, i principi ispiratori del sistema e le sue componenti qualificanti, cui hanno fatto riferimento sia il Senato sia

la Commissione giustizia della Camera, sono rimasti gli stessi; il che dimostra una perfetta identità di concezione tra i due rami del Parlamento.

Le variazioni di maggior rilievo riguardano il diritto dello Stato al rimborso delle spese di mantenimento da parte dei detenuti e la soppressione della norma che prevedeva per i detenuti stessi la possibilità di usufruire di permessi speciali.

Sul primo punto ci si rende conto della validità dei motivi che hanno ispirato le opposte argomentazioni. In realtà si tratta di un problema che presenta aspetti contraddittori e la cui soluzione, in ogni caso, non è esente da inconvenienti. L'Assemblea deciderà a quali considerazioni intenda concedere la preferenza.

Nel testo della Commissione l'innovazione della norma sul rimborso delle spese di mantenimento va colta con riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 57. In tale articolo è previsto, infatti, che il detenuto, il quale partecipi all'opera di rieducazione, ove versi in disagiate condizioni economiche, ottenga la remissione del debito per spese di mantenimento e perfino per quelle del procedimento.

Per quanto riguarda i permessi speciali, che rappresentano uno strumento dotato di notevole potenziale per il mantenimento di relazioni umane con il mondo esterno, convengo con l'onorevole Felisetti sulla necessità che essi siano oggetto di riconsiderazione in Assemblea, per la ricerca di una soluzione positiva.

È mia opinione che tale soluzione possa essere trovata rispettando le comprensibili preoccupazioni di coloro che temono quanto potrebbe accadere se i permessi non fossero disposti con adeguate garanzie e cautele. Ma, d'altra parte, si deve riconoscere che il problema, per le implicazioni di diverso ordine ad esso proprie, costituisce un tratto di rilievo in un sistema esecutivo penale che merita particolarissima considerazione.

Un'altra variazione, questa puramente formale, è rappresentata dalla esclusione dal testo degli articoli relativi all'istituto di studi penitenziari e alla formazione e qualificazione del personale. In realtà, i motivi che hanno suggerito la soppressione non sono stati determinati da una volontà negativa di disciplinare argomenti di tale rilevanza, ma piuttosto, come chiarisce il relatore, « dall'opportunità di meglio definire gli scopi e la struttura dell'istituto medesimo, a mezzo del dibattito del-

l'Assemblea sugli emendamenti che la Commissione si farà carico di proporre ».

Condivido la convenienza di procedere ad una previsione più dettagliata della struttura e dei compiti dell'istituto che reputo di importanza fondamentale per la propulsione delle attività nel settore criminologico e penitenziario, oggi più che mai da collegare ad un serio impegno di studi e di ricerche.

L'esigenza che i programmi e le attività penitenziarie, che nella loro moderna accezione si estendono a ricomprendere anche le cosiddette misure alternative alla detenzione, siano proposti, sostenuti e verificati continuamente da una unità che disponga di una capacità scientifica di documentazione, di analisi e di sperimentazione, è stata ribadita dai ministri europei della giustizia, che si sono riuniti a Vienna nello scorso mese di maggio.

Istituti analoghi sono stati già realizzati nei più avanzati paesi anche europei al fine di dotare ogni ministero della giustizia di una struttura in grado di analizzare continuamente il valore ed i risultati delle esperienze, nonché di canalizzare nel sistema penitenziario le realizzazioni più valide attuate altrove, stimolando continuamente l'amministrazione a mantenere tutto l'apparato in una dimensione dinamica verso un avanzamento continuo. Basta per questa finalità un organismo di dimensioni limitate, ma organizzato in modo da consentirgli il massimo di efficienza. Tale organismo rappresenta, poi, uno strumento indispensabile per mantenere i collegamenti con il mondo scientifico e con le attività internazionali, le quali ultime richiedono già oggi un impegno considerevole.

È con soddisfazione che posso dichiarare che il Ministero della giustizia ha saputo in questi ultimi anni recuperare gran parte del prestigio internazionale goduto dall'Italia prefascista nei settori criminologico e penitenziario. Questo sforzo sarà sostenuto e potenziato dalla creazione dell'istituto di studi penitenziari, al quale, poi, competerà anche il delicato compito di curare la preparazione e la formazione delle varie categorie di operatori della difesa sociale. È di tutta evidenza che qualsiasi innovazione programmatica si trasforma in realtà solo nella misura in cui si potrà disporre di personale qualificato e ben addestrato per tradurre in termini di concretezza l'enunciazione dei principi. Il Governo si riserva, nel corso dei vostri lavori, di presentare su questo punto una sua proposta, che mi auguro potrà agevolare l'opera del Parlamento.

Il testo che la Commissione sottopone allo esame dell'Assemblea è un prodotto di grande pregio, che risponde alle lunghe aspettative della società e che accresce la dignità del nostro paese nel contesto internazionale. Ho avuto numerose recenti occasioni di contatti con ambienti qualificati di altre nazioni, nel corso dei quali ho sempre approfondito in particolare l'esame della questione penitenziaria. Ho potuto, così, verificare le notevoli analogie che i problemi della criminalità e della difesa sociale dal delitto presentano, nel momento attuale, anche in aree geografiche e politiche distanti tra loro.

Mi è stato anche agevole fare raffronti e comparazioni ed ho maturato la convinzione che la legge penitenziaria, che siamo in procinto di varare, è all'avanguardia fra tutti i sistemi del mondo. Essa rappresenta la realizzazione di un difficile equilibrio tra esigenze, naturalmente in contrasto, collegate, da una parte, al bisogno di reazione contro il delitto e di dissuasione dal perseverare nella condotta criminale, e, dall'altra, al rispetto della personalità dell'individuo, a cui comunque compete, anche quando è responsabile delle più gravi colpe, il riconoscimento della sua condizione di uomo.

I perni su cui l'equilibrio è stato realizzato sono quelli della umanizzazione del trattamento, della giurisdizionalizzazione, della distinzione tra i soggetti veramente criminali e pericolosi e i marginali violatori dell'ordine penale, della qualificazione del trattamento. Il principio della umanizzazione impronta l'intero ordinamento. Quest'ultimo inizia con la enunciazione che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona, ribadendo, così, un preciso dettato costituzionale, ed orienta tutte le sue disposizioni successive secondo questo parametro. L'umanizzazione si realizza ai più vari livelli, cominciando da quelli materiali che attengono al vitto, al vestiario, all'igiene ed in generale alle condizioni di vita del detenuto, per proseguire fino ai livelli delle condizioni del lavoro, dell'istruzione, dei rapporti con i familiari e con il mondo esterno, delle attività religiose, culturali, ricreative e sportive, nonché del regime disciplinare. Ci si attende che dal rilancio dell'impegno dell'amministrazione sulla base degli imperativi contenuti nella nuova normativa il principio dell'umanizzazione si manifesti nella creazione di una nuova atmosfera negli istituti penitenziari, in un diverso e più disteso clima di rapporti fra per-

sonale e detenuti, in un sicuro affidamento per essi di ricevere in ogni momento l'aiuto necessario per riassumere un ruolo di pieno diritto e di partecipazione nella società libera.

Quanto alla giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penitenziaria, il nostro paese può vantarsi non solo di esserne stato l'antesignano, ma anche di essere stato il promotore, attraverso il Consiglio d'Europa, dell'adozione, nel testo delle regole minime per il trattamento dei detenuti nel contesto europeo, di una disposizione che richiama gli Stati membri a prevedere nei loro sistemi l'intervento garantistico di un'attività che sia indipendente e autonoma rispetto a quella direttamente incaricata dello svolgimento della funzione penitenziaria.

La funzione del magistrato di sorveglianza assume, nel nuovo testo, una configurazione notevolmente diversa dalla precedente. Nel sistema del codice Rocco il giudice di sorveglianza è una figura piuttosto marginale, che ha limitate facoltà di intervento e che, sostanzialmente, non riesce né a penetrare né a controllare l'andamento della vita penitenziaria.

Il carcere è una realtà talmente peculiare che l'individuo può subire le più gravi oppressioni e limitazioni senza che queste possano integrare fattispecie giuridicamente rilevanti e protette. Occorre, pertanto, attribuire al magistrato competenze più articolate e sostanziali, anche al di là della decisione su singole questioni insorgenti nel corso della detenzione.

Ciò si è realizzato, tra l'altro, prevedendo che il magistrato approvi il programma di trattamento individualizzato e che, nel corso del suo svolgimento, impartisca, di sua iniziativa, tutte le disposizioni che ritenga opportune, non solo in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei detenuti e degli internati, ma anche al fine della loro rieducazione.

Il magistrato di sorveglianza, cui sono state attribuite anche le funzioni prima impropriamente riconosciute ai rappresentanti del pubblico ministero, diviene nel presente testo la figura centrale del sistema, un operatore giuridico specializzato chiamato nello stesso tempo a collaborare con l'amministrazione penitenziaria e a stimolarne e a controllarne le attività. Esso è, inoltre, il ponte fra l'esecuzione in internato e le nuove forme, alternative alla reclusione, che finalmente fanno ingresso nel nostro ordinamento.

Mi sembra molto interessante l'innovazione suggerita dalla Commissione all'articolo 70 del presente disegno di legge, che prevede la

costituzione di sezioni di sorveglianza, il che vale a garantire uniformità in tema di decisioni più delicate e a sottrarre il singolo magistrato di sorveglianza — che è continuamente a confronto con i detenuti — alle possibili pressioni dirette o indirette per ottenere da lui provvedimenti che incidono considerevolmente in tema di libertà individuali.

Le misure alternative cui ho fatto ora cenno permettono di realizzare, in sede di esecuzione, la necessaria distinzione fra i diversi casi che fino ad oggi il sistema confondeva in un unico destino e in un uguale regime. Attraverso una discrezionalità prudente, basata su una conoscenza diretta e completa di tutte le circostanze del caso, i soggetti meritevoli, che non presentano attuali tratti di pericolosità sociale, potranno fruire dei trattamenti in libertà o in semilibertà di cui agli articoli 46 e seguenti del testo. I vantaggi che ne deriveranno non riguardano solo i soggetti beneficiari, ma l'intero sistema, che finalmente vedrà diminuire la pressione quantitativa della popolazione penitenziaria che fino ad oggi ha appesantito la gestione degli istituti, determinando una promiscuità assurda e l'assoluta impossibilità di trattare in modo differenziato soggetti molto diversi fra loro, portatori delle esigenze più disparate.

La soluzione adottata ha ricevuto la più autorevole approvazione ed il più incondizionato consenso in occasione dell'incontro internazionale da me organizzato con la collaborazione delle Nazioni Unite e che ha visto riuniti a Roma, nello scorso febbraio, per discutere dell'argomento, qualificati esponenti della politica e della scienza di numerosi paesi europei ed extraeuropei.

Ho già provveduto ad una vasta distribuzione del volume degli atti, pubblicato a cura del mio Ministero, e sarò lieto di metterne a disposizione un congruo numero di copie a richiesta dei colleghi che, non avendolo ricevuto, me ne manifestino l'interesse.

Quanto alla qualificazione del trattamento, mi limito a sottolineare che essa ruota intorno al principio della individualizzazione, che viene concretamente attuato dall'inserimento fra il personale penitenziario di figure di operatori specializzati nelle funzioni pedagogiche, di servizio sociale, psicologiche e criminologiche. In tal modo l'Italia recupera la distanza che la separava dai sistemi più progrediti ed ambisce a sopravanzarli, in un impegno che congiunge allo sforzo di progresso tecnico-scientifico il più accorto rispetto dei valori dell'intima libertà dell'uomo, rigettando ogni tentazione di condizionamento.

Il nostro lavoro inizia in un momento in cui la rovente tensione che ha sconvolto gli istituti penitenziari sembra in gran parte scemata. I motivi della diminuzione della tensione di protesta sono molteplici e complessi, ma certo fra essi ha particolare rilievo l'indirizzo di azione tenuto dall'amministrazione, la quale non ha risposto all'invito della violenza reagendo con una repressione indiscriminata. L'amministrazione ha provveduto, pur nella scarsità dei mezzi a sua disposizione, a realizzare un vasto programma di riforme, che vale come necessaria preparazione all'ingresso del nuovo ordinamento penitenziario. Altro motivo, non secondario, è l'attesa dell'ambiente penitenziario che le lunghe procedure di riforma volgano finalmente al termine.

La nostra opinione pubblica, che ha seguito con tanta attenzione le vicende drammatiche dei nostri istituti, non è stata adeguatamente informata su analoghi ed a volte più gravi e frequenti episodi che si sono verificati e si vanno verificando nella stragrande maggioranza dei paesi dell'Europa occidentale e dell'America. Evidentemente, il carcere di oggi è una realtà più complessa di quella del carcere di ieri.

Io auspico che, con l'emanazione di questo nuovo ordinamento penitenziario, in Italia possa cominciare a configurarsi una nuova realtà penitenziaria, e questo certamente avverrà se non mancheranno al Ministero di grazia e giustizia il necessario appoggio finanziario e la più responsabile partecipazione dell'intera opinione pubblica. (*Applausi a sinistra e al centro*).

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Lospinoso Severini. Ne ha facoltà.

**LOSPINOSO SEVERINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, un'altra riforma nel settore della giustizia, anch'essa delicata, importante, necessaria ed urgente, sta per essere approvata da questo ramo del Parlamento, dopo una approfondita elaborazione avutasi nelle due precedenti legislature, e dopo l'esame condotto su di essa in questa legislatura da parte del Senato.

Trattasi di una riforma che investe un campo, quello penitenziario, fra i più agitati ed incandescenti, ed esige un vaglio attento e meditato per i riflessi che essa può avere — e sicuramente avrà — nel mondo carcerario e nell'opinione pubblica. Gli episodi che si sono verificati in questi ultimi tempi in alcuni istituti penitenziari, con gravi conseguenze, e

l'allarme che ne è derivato nella pubblica opinione non possono non indurci ad affrontare il problema con grande senso di responsabilità, e a formulare alcune considerazioni preliminari per tentare di comprendere lo stato di tensione che esiste nel carcere italiano, le vere cause che lo determinano, le reazioni che esso provoca.

Onorevoli colleghi, è certo ed indiscutibile che il regolamento penitenziario attualmente in vigore, che risale al lontano 1931, non regge più di fronte alla nuova realtà dello Stato democratico fondato sulla Costituzione repubblicana, essendo esso permeato di principi e di regole che sono propri di uno Stato autoritario e si pongono in netto contrasto con i principi democratici accettati dalla stragrande maggioranza del popolo italiano. Inoltre, questo regolamento è imperniato sulla concezione di una funzione meramente afflittiva e retributiva della pena, propria dei regimi dittatoriali, nei quali il reo perde la sua personalità e dignità, e non può e non deve essere soggetto di alcun diritto, perché, nel contrasto e nella lotta fra lo Stato e chi delinque, prevale ed è assorbente la funzione punitiva che lo Stato deve esercitare in difesa della società.

Siffatte concezioni sono state frantumate dalla Carta costituzionale. E non poteva essere diversamente, in quanto in uno Stato democratico i valori essenziali che arricchiscono la persona umana, la loro salvaguardia e tutela, vanno affermati anche quando si tratti di chi ha infranto la legge, di chi si è posto in contrasto con l'ordinamento giuridico, di chi ha offeso la società rompendo l'equilibrio sul quale essa è fondata; non potendosi mai dimenticare che il delinquente — assumendo questo termine nella sua portata etimologica e non nella sua portata impressionistico-popolare — è un essere umano che deve sì pagare il prezzo della sua colpa e sentire in conseguenza il peso della pena che gli viene inflitta, ma deve essere anche, contemporaneamente, attraverso una efficace opera di rieducazione resa possibile da un'umanizzazione della pena, messo in condizione di comprendere il male compiuto, per battere la via dell'emendazione e della redenzione, sì da poter continuare, a pena espia, ad essere utile alla società, sì da inserirsi nuovamente in essa, da integrarsi con essa nel rispetto di quei principi morali basilari e di quelle regole di onestà e rettitudine che costituiscono il sostegno di ogni umano consorzio.

Dopo questa premessa che affonda le sue radici nelle regole minime dettate dall'ONU

per il trattamento dei detenuti e nei principi inviolabili sanciti dalla Costituzione, appare di chiara evidenza che la pena, oltre alla funzione retributivo-afflittiva, deve avere quella primaria di rieducazione del reo, di recupero dello stesso alla società, e che in conseguenza la struttura dell'ordinamento penitenziario, sia in riferimento ai principi direttivi che in esso si debbono affermare, sia in riferimento alle modalità di trattamento del detenuto, sia in riferimento al regime che in esso deve essere previsto, sia infine in riferimento all'assistenza e all'organizzazione dei servizi, deve tendere al raggiungimento di tale fine. Ciò facendo noi non soltanto perseveriamo nel paziente e faticoso lavoro di adeguamento della nostra legislazione ai principi costituzionali, che costituisce un nostro preciso dovere e deve essere il nostro impegno quotidiano, ma ci allineiamo anche alle legislazioni più moderne che in questo specifico settore hanno assorbito le concezioni innanzi enunciate.

È quindi necessario affrontare questa tematica con grande serenità, rendendosi conto che uno dei motivi — forse spesso strumentalizzato da delinquenti scaltri e raffinati — di disagio, di tensione, di ribellione nelle carceri è quello del ritardo nell'attuazione della riforma, che, per le considerazioni innanzi fatte, va obiettivamente realizzata: servirà essa per lo meno ad infrangere nelle mani di chi vuol dimenarsi nel torbido le armi della contestazione, sulla quale è molto facile nell'ambiente carcerario trovare consensi e convergenze. È necessario però contemporaneamente, dopo aver affermato con piena convinzione che la riforma è urgente ed improcrastinabile, dire una parola di tranquillità per l'opinione pubblica, che — forse male informata, allarmata dai raccapriccianti episodi che si sono verificati, disorientata da una certa stampa che ha lo scopo preminente di creare allarmismi, specialmente in questo particolare momento in cui si accavallano fenomeni di delinquenza comune e di delinquenza politica — può vedere nella riforma un atto di debolezza e di cedimento dello Stato, un'abdicazione di esso ai suoi doveri di difesa della società, un elemento agevolante la criminalità. La pubblica opinione deve sapere che ciò non è vero e che la riforma, così come essa è stata vagliata ed approvata in sede referente dalla Commissione giustizia della Camera dopo un lungo, approfondito dibattito, non può e non deve destare preoccupazioni, non deve suscitare incomposte reazioni, non contenendo essa alcun principio sovvertitore

e non trascurando, ma al contrario ribadendo, attraverso un'organica articolazione di tutta la normativa, i principi fondamentali di difesa della società e di rieducazione del reo (la quale ultima, secondo il mio modesto avviso, costituisce la forma migliore di difesa della società), contemperandoli fra loro in una visione serena ed equilibrata.

Tutti i cittadini italiani debbono essere sicuri e convinti che non vedranno circolare per la città delinquenti scaltri, raffinati, pericolosi e non redimibili. Quegli stessi temperamenti che potrebbero da un lato generare preoccupazioni devono essere visti alla luce della loro operatività previo un vaglio sereno e responsabile che dovrà essere fatto dai vari organismi preposti a valutare il comportamento del detenuto, la sua indole, la sua suscettibilità al miglioramento, la possibilità concreta di recupero ai fini sociali, affinché siano applicati solo a beneficio di coloro che dimostrino di avere ricostruita la loro personalità dal punto di vista morale, di aver compreso, nel tormento quotidiano della privazione della libertà, il danno che hanno causato a se stessi e alla società, che offrano chiare e precise garanzie di voler tornare sulla via dell'onestà e della rettitudine.

Un'altra osservazione di carattere generale mi preme fare prima di passare in rassegna più minutamente il contenuto della riforma, ed è quella che essa, sul piano esecutivo, deve giovare di una forte, robusta volontà politica del Governo, che sicuramente non mancherà, sia per l'impegno finanziario che la riforma stessa comporta in ordine specialmente all'edilizia carceraria, alle attrezzature di cui debbono essere muniti gli istituti penitenziari, alla costituzione e all'organizzazione dei vari organismi che essa prevede, sia per l'impegno che si deve porre nella riorganizzazione del corpo degli agenti di custodia, che nell'attuale organico è sicuramente esiguo rispetto ai compiti ad esso demandati dalla riforma ed ha bisogno di specializzarsi sempre di più, di essere più adeguatamente attrezzato e, diciamo pure, di essere più congruamente remunerato per le funzioni molto delicate che esso quotidianamente svolge, per i rischi cui quotidianamente è soggetto; sia, infine, per l'effettivo funzionamento dei vari organismi previsti.

Sarebbe veramente pericolosa e assolutamente da scartare (per le facilmente prevedibili gravi conseguenze che essa potrebbe determinare) l'ipotesi di non giustificati ritardi nell'attuazione della riforma approvata dal Parlamento. Quest'ultima infatti, se non crea

diritti nei detenuti, come meglio vedremo in appresso, ingenera legittime aspettative che, se frustrate per incomprensibili ritardi, potrebbero rinfocolare lo stato di tensione nelle carceri.

Passando ora all'esame dei punti essenziali della riforma, seguendo l'esempio dell'esimio relatore che, in una lucida, efficace sintesi, li ha messi in evidenza, cercherò di porre in rilievo le ragioni che hanno indotto i componenti della Commissione giustizia della Camera in sede referente ad apportare alcune modificazioni al testo trasmesso dal Senato; modificazioni che però, come è esattamente stato precisato dall'onorevole Felisetti nella sua relazione, non intaccano le linee portanti della riforma approvata dall'altro ramo del Parlamento, avendo alcune di esse soltanto lo scopo di un miglior riordinamento della materia, ed altre, quelle più importanti e rilevanti, il fine di adeguare la riforma alla realtà. Essa infatti s'impenna, anche nel testo approvato in Commissione, su un principio richiamato nella premessa e già recepito nel testo del Senato, che è quello della finalizzazione rieducativa della pena, per attuare il quale sono state stabilite certe regole consistenti nell'umanità del trattamento, nel rispetto della soggettività del detenuto, nell'individualizzazione del trattamento penitenziario, nella partecipazione della società esterna all'azione rieducativa, nel diritto all'istruzione, nel diritto-dovere al lavoro remunerato e socialmente assicurato, nella libertà di professione della propria fede religiosa, dall'attività culturale e ricreativa, nei rapporti con la famiglia ed il mondo esterno, nella corresponsabilizzazione dei detenuti per alcuni servizi, nel sistema delle norme che costituiscono il complesso delle misure alternative alla detenzione, le quali vanno dall'affidamento in prova al servizio sociale, alla semilibertà, alle licenze, alla liberazione anticipata, alla liberazione condizionale.

È facile rendersi conto che tutto il complesso delle norme suddette è diretto a rendere concreta la funzione rieducativa della pena, miranti come esse sono a rispettare la personalità del detenuto, le sue convinzioni, a sollecitare ed agevolare il suo reinserimento sociale, a non troncargli in maniera recisa i suoi contatti col mondo esterno, a non inaridire i suoi sentimenti affettivi, a premiare il suo comportamento in carcere, a salvaguardare la sua dignità; norme tutte che, poste nel filone logico del fine che si intende raggiungere, che bisogna fare di tutto, per raggiungere, non solo appaiono utili, anzi ne-

cessarie, ma non debbono suscitare alcun allarme nell'opinione pubblica, come avanti si è già detto, non essendo esse affatto lassiste; norme, infine, sulle quali è stato espresso pieno consenso dalla stragrande maggioranza della Commissione e che sono state riprodotte nel testo approvato dalla stessa.

Riconfermate le suddette norme, contenute nel testo trasmesso dal Senato è costituenti le linee portanti della riforma, le modificazioni apportate, sulle quali è opportuno offrire all'Assemblea le motivazioni che le sorreggono, sono le seguenti. Anzitutto, soppressione del capo sesto del titolo primo, che tratta il tema del differimento e della sospensione dell'esecuzione. Occorre in proposito dire che si è giunti alla soppressione suddetta in quanto è stato ritenuto che la materia oggetto del capo citato debba trovare più opportuna ed idonea collocazione nel codice penale. Ritengo, pertanto, che la soppressione possa essere accettata dall'Assemblea, sembrandomi che il ragionamento fatto in Commissione sia giusto e valido. Sono stati inoltre soppressi i capi quarto e quinto del titolo secondo, che prevedevano l'istituzione e il funzionamento di un istituto di studi penitenziari presso il Ministero di grazia e giustizia.

Come è stato esattamente messo in rilievo dall'onorevole relatore, questa soppressione non vuole né deve significare che la Commissione non ha ritenuto utile la creazione di tale istituto. La soppressione è stata deliberata soltanto perché si è ritenuto che le norme stabilite nel testo trasmesso dal Senato non fossero idonee a consentire un efficace funzionamento dell'istituto stesso, tenuto conto delle finalità che con la sua creazione si intendono raggiungere, non evincendosi con chiarezza da esse, così come formulate, i compiti che l'istituto deve espletare (definiti in maniera soverchiamente generica), le finalità che si intendono conseguire (anch'esse solo sommariamente accennate), la composizione dell'istituto e la sua organizzazione (demandate *sic et simpliciter* al ministro di grazia e giustizia). Si rende, pertanto, necessario che l'onorevole ministro, se si ritiene indispensabile la creazione del detto istituto, proponga una normativa più precisa, più esplicita, in modo che le perplessità manifestate durante la discussione in Commissione possano essere fugate.

Va segnalata, inoltre, la modificazione dell'articolo 2 del testo del Senato, nel senso di prevedere la possibilità di un rimborso delle spese di mantenimento sia da parte del condannato sia da parte dell'internato, da prele-

varsi da una quota della remunerazione; previsione che non era contenuta nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. La detta modificazione si appalesa opportuna, secondo il mio avviso, non sembrando giusto che il detenuto o l'internato, espletando un lavoro retribuito, non debba rimborsare le spese di mantenimento mediante prelievo di una quota della retribuzione. È sembrato, cioè, alla Commissione non giustificata la norma esonerativa approvata dal Senato.

Ancora: soppressione dell'articolo 3 del testo del Senato, che prevede l'esercizio personale, da parte dei detenuti e degli internati, di diritti loro derivanti dalla legge, anche se essi si trovano in stato di interdizione. Alla soppressione della suddetta norma si è pervenuti dopo un approfondito vaglio di essa e delle sue possibili conseguenze, tenuto conto principalmente della formulazione prescelta, alquanto equivoca. La preoccupazione maggiore è derivata dalla considerazione che possa sorgere nel detenuto o nell'internato la convinzione che tutte le norme contenute nella riforma facciano sorgere in lui dei diritti soggettivi perfetti, esercitabili anche se egli si trovi nello stato d'interdizione legale: con la conseguenza che la mancata immediata attuazione degli interventi previsti nella riforma possa addirittura essere oggetto di contenzioso, con tutte le implicazioni connesse; e altresì dalla considerazione, ancora più pressante, dei riflessi della norma stessa sul piano costituzionale. Ritengo, pertanto, che la soppressione debba essere confermata dall'Assemblea.

È opportuno qui subito richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che l'articolo 3 del testo del Senato è stato sostituito da un'altra importante disposizione, votata in Commissione, per effetto della quale, con chiara affermazione di un principio quanto mai apprezzabile, negli istituti penitenziari bisogna assicurare ai detenuti e agli internati parità di condizioni di vita, specialmente in ordine all'ammontare del peculio che ciascun detenuto o internato può avere a disposizione e in ordine ai beni che ad esso possono pervenire dall'esterno. Non è chi non veda la portata di questa norma, per il grande valore che essa assume nella regolamentazione della vita in comune dei detenuti e degli internati, per i quali una marcata diversità di condizioni potrebbe rivestire i connotati odiosi del privilegio e della mortificazione.

Da segnalare, ancora, l'aggiunta apportata all'articolo 15 del testo del Senato, con la quale sono stati ripristinati i controlli cui

devono sottostare tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto penitenziario o escono da esso, demandando alla sede regolamentare le modalità di esecuzione della norma. È, questa, un'aggiunta quanto mai opportuna, anzi necessaria, diretta ad evitare quei gravi inconvenienti che recenti episodi hanno messo in luce e che sarebbe grave si ripetessero anche nel futuro.

Modificazioni sono state apportate all'articolo 17 del testo del Senato: con esse è stato ripristinato il controllo visivo da parte del personale di custodia anche durante i colloqui che i detenuti e gli internati hanno con i loro difensori; e sono stati accresciuti i poteri discrezionali dell'autorità giudiziaria nel consentire i colloqui, nel controllo della corrispondenza, nella ricezione della stampa da parte degli imputati. Sono correzioni che si sono palesate necessarie, non riuscendosi a comprendere perché durante i colloqui con i difensori non debba essere esercitato il controllo visivo, una volta eliminato quello auditivo. Col semplice controllo visivo, che offre garanzie perché non si verifichino sorprese, non si inficia il principio della libera esplicazione del mandato professionale, come non si scuote la dignità del professionista. Anche i maggiori poteri discrezionali concessi all'autorità giudiziaria costituiscono un elemento di garanzia e di tranquillità.

La soppressione del terzo comma dell'articolo 29 del testo trasmesso dal Senato (col quale si affermava il principio che i detenuti e gli internati che abbiano tenuto regolare condotta possono usufruire di permessi speciali della durata massima di 5 giorni anche al fine di mantenere le loro relazioni umane, intendendosi con questa disposizione risolvere l'importante, delicata e grave questione della vita sessuale dei detenuti) ha seriamente travagliato tutti i componenti della Commissione, i quali non hanno potuto disconoscere che il problema esiste e che la mancata sua risoluzione aggrava sempre di più il fenomeno dei perversamenti sessuali nei carcerati e specialmente quello dell'omosessualità. Ma nel contempo hanno dovuto rilevare che esistono serie difficoltà per la sua risoluzione. Si è infatti osservato in proposito: che, così come formulata, la disposizione, la quale non prevede nemmeno un periodo minimo di detenzione idoneo a fare accertare il comportamento del detenuto, si può in concreto avverare il caso che a breve distanza dall'inizio della detenzione vengano concessi i permessi in questione anche a responsabili di gravi reati,

con tutte le conseguenze che possono derivare da una tale evenienza; che, d'altra parte, imporre dei limiti di tempo significa non risolvere il problema, in quanto le necessità sessuali non possono essere cronometrate; che, una volta concesso il permesso, non è chiaro se chi ne usufruisce debba essere vigilato o no: ora nella prima ipotesi, si obietta che è assurdo per intuitive ragioni parlare di vigilanza, mentre nella seconda ipotesi viene in considerazione la pericolosità insita nello scartare qualsiasi vigilanza.

Queste considerazioni non possono non portare alla conclusione che la disposizione, così come formulata, non può essere accettata.

È doveroso dire che sono stati prospettati anche altri modi di risoluzione del problema, come quello di ammettere i rapporti soltanto per i coniugati; ma non si è acceduto a questa impostazione per le inevitabili reazioni che essa genererebbe negli esclusi. Egualmente dicasi per il suggerimento di prevedere la possibilità dei rapporti sessuali negli stessi istituti penitenziari, anch'esso scartato per le enormi difficoltà che comporterebbe la relativa organizzazione.

Il problema pertanto, pur essendo apprezzabile, allo stato non trova un'adeguata soluzione. Non mi sembra, d'altronde, accoglibile l'opinione di coloro che propongono di dar luogo ad una sperimentazione, limitata soltanto ai detenuti per i reati meno gravi: perché anche in questo caso sarebbe difficile evitare pericolose reazioni degli esclusi.

Apprezzo moltissimo la buona volontà dimostrata dall'onorevole relatore, che affida all'Assemblea la risoluzione del problema; ma non credo che essa potrà essere in grado di superare le obiettive difficoltà innanzi enunciate. Giustamente afferma l'onorevole Felisetti che, se una soluzione si deve adottare, essa dev'essere di pratica attuazione e deve considerare condizioni di parità e di sicurezza.

L'introduzione innovativa, con l'articolo 70 del testo della Commissione, della sezione di sorveglianza, non prevista dal testo del Senato, che demandava tutti i poteri al magistrato di sorveglianza, ha trovato concordi tutti i componenti della Commissione, i quali hanno rilevato che è quanto mai opportuno demandare ad un organo collegiale le decisioni più importanti e rilevanti, anche per sottrarre il magistrato di sorveglianza a pressioni che possono giungergli da persone con le quali ha più dimestichezza di rapporti. A me pare che questa nuova disposizione

vada caldeggiata ed approvata dall'Assemblea, e che essa contribuisca anche a diradare la cortina fumogena che intorno alla riforma si vuole addensare da alcuni, per impressionare la pubblica opinione.

Ricordo poi l'introduzione della disposizione con la quale si attribuisce al ministro della giustizia la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, con decreto motivato, e per un periodo di tempo strettamente determinato, le regole di trattamento e gli istituti previsti dalla legge, quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni di ordine e di sicurezza. Trattasi di una disposizione, come è facile rendersi conto, di carattere eccezionale, ma necessaria per dare all'organo politico, il ministro, che è l'unico che può rispondere dei suoi atti al Parlamento, la possibilità e i mezzi, in casi di vera ed accertata emergenza, di fronteggiare la situazione; ragion per cui essa si affida al favorevole vaglio dell'Assemblea.

Queste, onorevoli colleghi, sono le innovazioni a mio parere più importanti apportate in Commissione, sulle quali è necessaria una attenta considerazione da parte dell'Assemblea, con l'augurio che da essa possano essere approvate.

Ma prima di concludere questo mio discorso ritengo opportuno spendere qualche parola su alcuni degli istituti previsti dal disegno di legge che appaiono più rilevanti: come quello del servizio sociale d'assistenza, articolato nel centro di servizio sociale per adulti, nei consigli d'aiuto sociale, nel comitato per l'occupazione e negli assistenti sociali.

Sono istituti — come è facile rilevare e come ho già messo in evidenza io stesso — attraverso i quali ci si propone di concretamente attuare la finalità primaria, che costituisce la base di tutta la riforma, della riduzione del reo e del suo reinserimento nella società.

Agli organismi preposti al funzionamento dei detti istituti sono affidati compiti importanti e delicati, onde la necessità — perché la riforma concretamente si realizzi — della loro perfetta organizzazione e della loro piena funzionalità; aspetti, questi, che restano affidati all'impegno politico dell'onorevole ministro, il quale sicuramente si rende conto con me che le fortune della riforma dipendono in massima parte dalla piena funzionalità di tali organismi.

Un'ultima parola, infine, sul grosso problema — che costituisce la parte più innovativa e qualificante della riforma, come

esattamente è stato affermato dall'onorevole Felisetti — della sostituzione con forme alternative di esecuzione della pena della detenzione nel carcere, attualmente modulo unico e onnivale per ogni tipo di sanzione e per ogni figura di condannato o internato.

Questo è certo un problema che, se non vagliato con serenità, può prestarsi ad illazioni allarmistiche e può essere strumentalizzato da chi vuole ingenerare timori e panico nella pubblica opinione; ma, dopo una valutazione attenta e serena, le garanzie molto serie poste per l'utilizzazione degli istituti previsti inducono a non dedurne alcuna preoccupazione e alcun falso allarmismo.

Infatti le disposizioni che regolano i suddetti istituti sono chiare, non possono prestarsi ad interpretazioni equivocate e stabiliscono con rigore le condizioni che debbono sussistere perché si ottenga il beneficio: condizioni che si incentrano in un giudizio di meritevolezza, da emettersi dalla sezione di sorveglianza sulla base della condotta tenuta, della sussistenza di condizioni soggettive, quali l'età e i precedenti, e di natura obiettiva, quale la modesta entità della condanna.

Onorevoli colleghi, ho così terminato. Esprimo la ferma convinzione che, come sempre, il dibattito — che io ho aperto con questo modesto intervento — sarà concreto ed elevato. E mi dichiaro pronto a dare il mio modesto contributo per effettivi ulteriori miglioramenti del testo che è al nostro esame, se si riterranno necessari. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole di Nardo. Ne ha facoltà.

**DI NARDO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il relatore onorevole Felisetti ha certamente parlato all'unisono con le posizioni del ministro.

Il disegno di legge in esame, che già nella IV legislatura vide il suo esordio, è stato ripresentato nella V, e torna oggi all'appuntamento di una formale approvazione. Le leggi, soprattutto quando hanno un lungo iter, ben difficilmente possono essere considerate soddisfacenti sia nel momento in cui vengono proposte sia nel momento della loro approvazione, visto che normalmente la situazione ambientale cambia molto rapidamente con il trascorrere del tempo; e non vi è dubbio che la società italiana sia mutata in peggio in questi dieci anni.

Così, vediamo oggi che questo provvedimento è difeso a spada tratta soprattutto dal

partito socialista, di cui sia l'onorevole ministro sia l'onorevole relatore sono autorevoli rappresentanti.

D'altra parte, però, anche l'intervento dell'onorevole Lospinoso Severini ha avuto il carattere di una vera e propria relazione, anch'essa indubbiamente di maggioranza: non so però fino a che punto la sua parte politica condivida quanto ha affermato. Lo vedremo nel corso della discussione ma possiamo fin d'ora affermare con sicurezza che le attuali posizioni democristiane non sono quelle che a suo tempo con molta speranza sostenne l'onorevole Gonella.

Il collega Felisetti ha attribuito al mio gruppo la responsabilità di aver voluto portare in aula la discussione di questo provvedimento. A mio avviso il modo di approvazione in Commissione o in aula non dovrebbe costituire un problema di scelta preferenziale visto che esiste una norma inderogabile secondo la quale devono essere discussi in Assemblea i provvedimenti aventi speciale rilevanza di ordine generale. E non si può negare che in questo caso ci si trovi di fronte ad un provvedimento di questo tipo, visto che esso pertiene alla materia penale e prevede misure alternative alla detenzione quale è regolata dal codice di procedura penale. Provvedimenti così importanti devono essere discussi nella forma più solenne, non possono essere trattati in Commissione con la scusa di una maggiore celerità dell'iter di approvazione.

Ricordo che all'epoca in cui fu presentato questo disegno di legge la mia parte politica pensò subito che si trattasse per lo più di norme sull'ordinamento penitenziario, anche se l'esperienza degli ultimi 20 anni di attività legislativa avrebbe dovuto insegnarci come vi sia una sempre maggiore difformità tra titolo e contenuto dei provvedimenti. Poi gli eventi hanno detto diversamente.

Non è vero, onorevole Felisetti, che il ritardo nell'approvazione di questo provvedimento sia stato causa o concausa (io direi piuttosto pretesto e alibi) del disordine, delle ribellioni verificatesi nelle nostre carceri: San Vittore, Rebibbia, *Regina Coeli* e via dicendo. Sarebbe lungo discutere su quali siano state le cause e quali gli effetti, ma rimane il fatto che, mentre si svolgevano i tristi avvenimenti di Alessandria, la Commissione giustizia stava esaminando in sede legislativa questo provvedimento.

Ricordo che a quell'epoca fu recapitato in casella a tutti i deputati un giornale intitolato *Noi, gli altri*, secondo il quale il « noi »

sarebbe riferito a tutti gli uomini condannati con una sentenza definitiva e « gli altri » saremmo noi, onorevole ministro, noi tutti. Quella pubblicazione dettava a noi, con una particolare autorità, con un senso di indipendenza, con un senso di sicurezza, quello che avremmo dovuto fare, imponendoci determinati comportamenti. E allora io domando all'onorevole Felisetti se egli può giurare su quella affermazione (per altro detta anche in maniera molto blanda, con molti « se » e molti « ma ») per quanto riguarda quei fatti e le loro cause. Ma noi, proprio in seguito a quei fatti, abbiamo il dovere di pensare più correttamente.

Ebbene, una legge è spesso composta di molte diverse norme, le quali spesso possono apparire obiettive, ma poi non risultare tutte obiettivamente giuste. Ricordo che per il mio gruppo il collega Manco in Commissione dichiarò di essere d'accordo su molte di quelle norme. Ma una legge ha un suo spirito e quando il collega Felisetti parla di principi direttivi debbo dirgli che è proprio su questi che noi non siamo d'accordo, perché sulle affermazioni di filosofia morale, sulle regole di assistenza, su quelle di rieducazione, su quelle sanitarie, su quelle che riguardano le ipotetiche attrezzature idonee edilizie, siamo d'accordo; anzi auspichiamo che esse diventino realtà (ché i problemi riguardanti la cella col bagno o senza bagno non significano principi direttivi d'una riforma). Ed è il caso di rilevare che, a parte l'attuabilità di tutto ciò, sembra quasi dal presente testo che sussista un diritto soggettivo (anche più di un interesse legittimo) del detenuto di godere di determinate cose, e persino di alcune di cui non godeva quando era libero, vieppiù se cittadino di certe zone depresse d'Italia. Quindi è giusto che egli abbia ogni assistenza, ogni cura e il dovuto alloggio, almeno secondo la media della popolazione italiana, ma non che abbia il « premio di buon rendimento ».

Lo spirito della legge traspare da quello che è detto nella relazione e da quello che involontariamente se ne deduce. Il detenuto deve sentirsi detenuto. Il detenuto, rimanendo ferma la giusta assistenza sanitaria, fermi tutti i suoi diritti-doveri, deve sapere di essere detenuto, deve sentirsi tale. Ora, io non so se la materiale redazione di questo provvedimento è stata opera di un uomo politico o degli uffici del Ministero. Però, fra l'altro, è scappata fuori veramente una cosiddetta - scherzosamente - « perla giapponese ». Dimenticate forse quando in Commissione avemmo tutti a ridere della norma secondo cui il

detenuto, che trovavasi magari già da tempo ad essere interdetto, arrivato in carcere, riceve, premio di rendimento!, il guiderdone di non restare più un interdetto. Divertentissimo! Immaginate quel tale che è stato interdetto e ad un certo momento ha bisogno di effettuare una donazione, di fare un atto di disposizione; ebbene egli riesce, per così dire, a diventare detenuto, ha il premio di rendimento, e nessuno può poi vietargli di chiamare il notaio o di fare accedere il notaio in carcere per manifestare atti perfetti. Quel detenuto non ha più l'inabilità, non è più interdetto, onde giustamente nel domicilio del carcere il notaio riceve l'atto di disposizione; egli quindi ha avuto il premio di rendimento.

E vi è ancora un altro piccolo faticello che denota proprio lo spirito della legge: l'abito — si stabilisce — deve essere ben fatto e di tinta unita. Che debba essere ben fatto è pacifico: non si capisce perché poi dovrebbe essere mal fatto. Noi oggi vediamo ragazzi e ragazze, soprattutto in località balneari o di montagna, in graziosissimi pantaloni a righe; no, il detenuto deve averli di tinta unita! Vale a dire, dobbiamo fare di tutto affinché costui dimentichi la qualità di detenuto! Dicevo che l'abito dovrà essere di tinta unita. Certo, è un fatto trascurabile; tra l'altro, tutti i paesi del mondo usano degli abiti « a righe » particolari. E badate che quando io parlo di detenuto non parlo di colui che è ancora da giudicare, ma di colui che è certamente reo e che è certamente destinato a pagare il suo tributo verso la società, ed è ristretto in carcere anche al fine di redimersi.

Ma vi è un'altra cosa ancora più grave: è il fatto della rappresentanza. Ricordate il travaglio della situazione della donna agli inizi della società romana? Prima *res*, poi *alieni iuri subiecta*, poi *sui iuris*. Il detenuto odierno è pienamente *sui iuris*, perché non vi è nulla di più caratterizzante della pienezza dei diritti di un individuo che il delegare e l'essere delegato. E mi riporto alla variazione proposta dalla Commissione: è poco importante che questo avvenga attraverso la manifestazione della elezione del rappresentante, o della rappresentanza istituzionale o della rappresentanza presunta; oppure che sia il direttore a scegliere il rappresentante. Se lo chiamate rappresentante, quello ha ottenuto un mandato da un rappresentato, sia pure attraverso una valutazione altrui e una delegazione *ex lege*.

Non solo. Questo detenuto, tra l'altro, concorre a far parte anche della base delle organizzazioni sindacali che esistono nel nostro

paese fuori del mondo carcerario, per cui i rappresentanti sindacali sono istituzionalmente rappresentanti di costui e partecipano, a fianco delle figure istituzionalmente preposte al fatto penitenziario nel nostro paese, a parità di diritti, alle valutazioni e alle relative determinazioni in nome e per conto dei reclusi. Non credete che così mortificate anche il principio della rappresentanza? Anche sui testi istituzionali la rappresentanza presuppone la pienezza delle capacità fra mandante e mandatario ovvero è diversamente organizzata.

Ora, mi permetterò di dire scherzosamente qualcosa, anche per alleggerire questo mio dire. Si è spesso detto che da parte nostra l'aver giocato eccessivamente coi soldatini ci ha portato al difetto di considerare il fatto delle armi, o il fatto dell'uomo in armi, una cosa importante, danneggiando la società in virtù di questa passione di certi giochi tradizionali. C'è da pensare ora che in molti abbiate giocato da ragazzi con i detenuti, con i carceratini di piombo, di creta, in quanto vi è un entusiasmo particolare a non volerli considerare come uomini che devono pagare per poi essere reinseriti migliorati nella società, e nel considerarli poi, quasi un *tertium genus*, addirittura gente benemerita. Ogni cosa ha un limite!

A me non importa che un carcerato sia sodisfatto di un vestito a tinta unita o sia sodisfatto di sedere allo stesso tavolo con il direttore per esaminare se il cibo è appropriatamente preparato! A me non preme nemmeno che l'interdetto possa o meno far valere la propria rappresentanza, ma a me interessa soprattutto che il rapporto tra coercibilità e permissività non sballi del tutto. La società è fondata sul giusto equilibrio fra permissibilità e coercibilità. Quando nel fenomeno della coercizione fate giocare un tale e tanto permissivismo, ne elidete gli effetti positivi proprio in relazione ai fatti peggiori che possono manifestarsi. La società attuale non è solo un portato dei tempi moderni: la lavatrice e il televisore non hanno fatto diventare gli uomini cattivi!; la società attuale è il portato delle leggi (qui il fascismo non c'entra) che hanno distrutto il concetto della coercibilità. Infatti coloro che, non per la loro ingenuità, ma per un loro indirizzo pravo, sono portati a far male, sono stati esaltati e portati alle stelle. Di conseguenza ognuno ha fatto il comodo proprio. Quando si è rotta la cappa della coercibilità, che esiste e deve esistere in ogni regime (sia in quelli democratici sia in quelli autoritari) è impossibile la connivenza.

Una volta era possibile prevedere se il tempo sarebbe stato buono o cattivo; e il vecchio pescatore era in grado di fare previsioni, in quanto sembrava che le cappe d'aria calda e fredda intorno alla terra avessero una loro compattezza. Ora sembra che le esplosioni nucleari abbiano rotto queste cappe, per cui si hanno in estate precipitazioni invernali e in inverno precipitazioni estive. Così quando si rompe il principio della coercibilità, che in tutti i paesi significa l'esistenza di una comunità umana organizzata, di uno Stato (cui tutti noi abbiamo, nella maniera elettiva o meno versato parte dei nostri diritti), si arriva al risultato ultimo che da parte di tanta gente onesta si debba auspicare proprio il ripristino della pena di morte. Io non condivido la pena di morte, non condivido neppure l'ergastolo: oggi una norma relativa alla pena di morte l'accetterei solamente *malgré*, temporaneamente, come rimedio eccezionale di fronte ad alcuni orrendi sconci che si stanno manifestando in questa società permissiva. Ritengo comunque che 20 anni di carcere rappresentino assai più di 20 fucilazioni o di 20 ergastoli. Ma ciò a condizione che la pena irrogata si debba scontare, non debba essere vanificata tra una amnistia e un'altra, una gozzoviglia e l'altra. Colui che sconta la pena deve sapere che espia, che paga qualche cosa, che non va in villeggiatura!

È questo che, onorevoli colleghi, al di là di ogni visione di parte, raccomando alla vostra attenzione nell'esaminare un disegno di legge che interessa noi tutti quali rappresentanti della società dell'onesto vivere, ma anche, purtroppo, della società dell'*alterum laedere*. È questo che, per gli uni e per gli altri, raccomando alla vostra attenzione, alla vostra scrupolosità, al vostro equilibrio! (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Maria Magnani Noya. Ne ha facoltà.

**MAGNANI NOYA MARIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il ritardo con il quale viene discusso questo disegno di legge, le resistenze che esso ha incontrato in una elaborazione nella quale segni di coerenza si intrecciano con segni di profonde contraddizioni, la mancata contestualità con la discussione finale della riforma del codice penale che, ove fosse avvenuta, avrebbe reso possibile un organico discorso sul problema della pena, costituiscono motivi sufficienti ad evidenziare il carattere politico di questo dibattito e a mettere in rilievo come

il tema che noi affrontiamo non possa essere impostato soltanto su una frontiera di giudizio riformistico, bensì scavando nel fondo delle questioni più vaste di carattere generale che esso implica.

Il lavoro della Commissione e quello del collega Felisetti costituiscono di per se stessi un punto di riferimento per chi voglia giudicare i contenuti della legge, e quindi il punto di riferimento di questa discussione che sostanzialmente politica deve essere, se vuole non solo sottolineare gli elementi di novità che questo provvedimento introduce ma anche segnare con rigore i punti di attacco delle future iniziative necessarie per il superamento delle carenze e dei limiti che questo disegno di legge, per la complessità della materia che affronta, per le diversità delle voci che lo compongono, registra.

Sarebbe angusto voler esaurire questa discussione nella ratifica dei passi in avanti che questo provvedimento rappresenta rispetto all'ordinamento precedente. Il problema non è quello di adagiarsi su posizioni trionfalistiche, le quali vedrebbero, magari, il prevalere di concezioni paternalistiche su altre di ben più vasto respiro, bensì di fare di questo dibattito una occasione per verificare la capacità di questo Stato ad invertire tendenze, a modificare logiche — e le vicende più o meno recenti lo confermano — che hanno dato frutti e risultati completamente contrastanti con gli obiettivi che si diceva di voler perseguire.

In effetti, se esiste un momento della vita dello Stato nel quale si manifestano con tutta chiarezza il carattere classista dell'organizzazione statale stessa e gli scompensi che esso determina nel funzionamento della democrazia, questo è appunto quello della condizione di vita nelle carceri, degli obiettivi che, attraverso la carcerazione, si intende raggiungere. E qui può apparire retorico e facile un richiamo alla necessità che la pena non costituisca un mero fatto repressivo, ma sia invece rigenerazione della personalità umana, acquisizione di senso di responsabilità e di dignità. Richiamo rituale, questo, perché rituale è la cadenza con la quale esso viene ripetuto nei momenti più difficili e drammatici nella vita delle nostre carceri. Il limite di questo richiamo è che poi ad esso non seguono comportamenti coerenti, soprattutto perché esso si colloca in una visione che considera la tematica della condizione nelle carceri come un fatto estraneo alla società e a tutto il suo complesso di rinnovamento. Si ha cioè la sensazione che

i limiti, le carenze, gli aspetti diseducativi della condizione carceraria debbono costituire una sorta di prezzo obbligato che la società paga al proprio sviluppo. La pena cioè — ed è questo il limite di fondo dell'impostazione — è intesa come momento non solo di estraniamento al processo sociale, ma anche e soprattutto di contrapposizione; e tutto questo senza un discorso sulle ragioni della diversità, e soprattutto senza l'esigenza del recupero di quanti espiano la pena.

Se il meccanismo è questo, è quasi obbligato il fronte sul quale colpisce e miete le proprie vittime. Il meccanismo colpisce — ed è anche questo un dato elementare, anzi è di rito un discorso del genere — sul fronte dei ceti più deboli, sul fronte cioè dei ceti che più avrebbero bisogno dello Stato e che invece meno riescono ad usufruire dei suoi servizi, dei ceti più deboli che si muovono quindi contro questa contraddizione, animati da una logica di rivalse sbagliata, che finisce con il confinarli nei ghetti delle carceri. Appunto questo approdo non liquida il discorso, nel senso che, nel momento in cui sembra chiudersi la vicenda del singolo, si apre il discorso e si mette in moto il processo ad una società che per la sua fragilità, per i suoi valori effimeri, costituisce la ragione di fondo di qualsiasi momento di rivolta anche violenta e sbagliata, verso se stessa.

In questo quadro, il rilancio della qualità della vita nelle carceri non è soltanto un adempimento umanitario, ma è l'occasione per un mutamento di fondo dell'organizzazione sociale, che permetta non solo il pieno recupero del singolo, ma permetta soprattutto di eliminare a monte le ragioni matrici della violenza. Occorre cioè lavorare per un tipo di società in cui la giustizia non si limiti a colpire la violenza contro il privilegio ma sappia anche stroncare la violenza del privilegio, meno evidente, ma più crudele. In questa prospettiva, che del resto si colloca sullo sfondo dell'iniziativa di qualsiasi forza politica che abbia una visione progressiva della democrazia, va posto questo disegno di legge, l'esame dei suoi contenuti e, soprattutto, il giudizio sulla capacità a conseguire gli obiettivi sopra richiamati.

Mette conto accennare a questo punto alle vicende di questo provvedimento, ai contrasti che esso ha suscitato, agli innegabili passi avanti che esso segna rispetto all'originaria impostazione dell'allora ministro Gonella. Il testo originario si limitava ad eliminare dall'ordinamento penitenziario alcuni aspetti

marginali, quasi di colore, per la tormentata condizione dei detenuti. In realtà, restava in piedi la vecchia impalcatura fascista, che cioè accentua gli aspetti storicamente autoritari dell'ordinamento carcerario. Del resto, i limiti del progetto Gonella vennero travolti dalle rivolte che in questi anni scossero numerose carceri del nostro paese. Da quelle rivolte, costellate certo da episodi vandalici, emerse però con chiarezza la centralità della questione e, soprattutto, emerse con chiarezza quanto fosse illusorio ritenere di risolverle con aggiustamenti formali che non giungessero al cuore del problema. Su questa riaffermata centralità della questione carceraria, sulla questione di chi va in carcere e perché ci va, di quale vita lo attende, si innesta l'iniziativa del Senato e del ministro Zagari. Anche questa iniziativa probabilmente ha seguito il destino di molte altre battaglie politiche: dopo una fase ascendente, nella quale la forza dei fatti convince e piega le mentalità più arretrate, si è assistito ad una sorta di fase discendente o comunque di stasi, rispetto alle conclusioni cui è approdato il Senato. Cioè — e questo è un dato da sottolineare — il tragitto dal Senato alla Camera è stato accompagnato dal riaffiorare di resistenze, ostacoli ed arretratezze culturali che forse ci eravamo illusi di aver sconfitto definitivamente, nel momento in cui liquidavamo il progetto Gonella.

Il testo che oggi discutiamo, rispetto a quello del Senato, presenta arretramenti, contraddizioni e lacune, su alcune delle quali soltanto vorrei soffermarmi. La remissione del debito, che il cittadino dopo la liberazione è tenuto a pagare per le spese di mantenimento in carcere, introdotta dal Senato, viene annullata dall'attuale formulazione dell'articolo 2. Lo Stato, cioè, nuovamente pretende il recupero di ciò che ha speso nei confronti di coloro che ipocritamente affermano di voler reinserire nella società. Questa è una pena aggiuntiva rispetto a quella della restrizione della libertà personale, che si protrae anche dopo la liberazione, va avanti in modo iniquo e discriminatorio nei confronti dei più deboli, mantenendo perciò, in quella che vuole essere una riforma, il carattere della distinzione di classe. Così anche il ripristino, nell'articolo 17, del controllo visivo sui colloqui di detenuti ed internati; la maggior discrezionalità attribuita all'autorità giudiziaria in tema di colloquio, hanno un sapore scioccamente afflittivo e rischiano di vanificare quel legame fra detenuto e mondo esterno, sul quale solamente è possibile fare affidamento per canalizzare la

protesta di chi ha violato con il delitto l'ordine costituito, verso forme legali e democratiche.

L'articolo 29, oggi soppresso, del testo del Senato, che prevedeva permessi speciali per il mantenimento dei rapporti umani, tendeva a dare, sia pure in forma imperfetta e discutibile, uno sbocco ai problemi affettivi e sessuali del detenuto. Il compagno Felisetti ha ricordato nella sua relazione l'inchiesta di De Deo-Bolino. Io vorrei sottolineare, richiamando le affermazioni del direttore di Santa Verdiana di Firenze, quale matrice di violenza verso gli altri e verso se stessi rappresenti la mancata soluzione del problema sessuale. « L'80 per cento degli incidenti che avvengono in carcere » — è il direttore di Santa Verdiana che parla — « è dovuto alla mancanza di rapporti sessuali. Il problema della astinenza forzata dei detenuti è forse il più importante sia per gli uomini che per le donne ». Il sesso, specie nelle prigioni femminili, assume un aspetto ossessivo. Si tratta, infatti, spesso di soggetti che hanno avuto una vita sessuale piuttosto intensa, di soggetti con turbe psichiche e caratteriologiche, i quali soffrono maggiormente l'astinenza forzata e la repressione. All'uscita dal carcere, fra i tanti giganteschi problemi da affrontare, c'è anche quello del ritorno ad una normale attività sessuale: la detenzione, specie se lunga, lascia abitudini e condizionamenti dai quali non ci si riesce più a liberare. Spesso quindi, continuano a sussistere forme devianti, delle quali poi si scandalizza proprio quel sistema che provoca i rapporti omosessuali, impedendo per ipocrisia o per pigrizia mentale quelli eterosessuali.

Abbiamo richiamato alcuni elementi che noi riteniamo di debolezza del testo presentato alla Camera, perché è verso i problemi che esso implica che occorrerà verificare e sviluppare ogni iniziativa capace di migliorare questa legge e spingere in avanti il senso di novità che essa contiene.

Accanto ai punti deboli, quelli che invece conferiscono a questo provvedimento la forza di una scelta che marcia nella direzione di alcune esigenze centrali per il decollo di un mutamento qualitativo della pena e della vita nelle carceri, vanno indicati l'affermazione di un trattamento rieducativo tendente al reinserimento sociale secondo un criterio di individualizzazione, l'osservazione scientifica della personalità, gli articoli 19, 20, 21 e 22 che superano le odiose discriminazioni oggi esistenti per quanto attiene al lavoro del dete-

nuto e tendono a far acquisire l'attitudine alle normali condizioni lavorative.

Mi sembra importante riprodurre all'interno delle carceri il mondo della fabbrica, perché soltanto attraverso la problematica del lavoro è possibile recuperare alla coscienza di classe la massa degli emarginati che la segregazione continua a mantenere tali. Valide sono le misure alternative alla detenzione, il regime della semilibertà, la liberazione anticipata, per altro con quel tanto di paternalistico che è insito nella fruibilità della stessa da parte di chi abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, l'introduzione del principio della giurisdizionalizzazione nell'esecuzione della pena. Questi i principali elementi positivi dai quali traspare una tendenza, che è poi la forza di questo provvedimento: quella di riconoscere nel detenuto un cittadino che deve godere di tutti i suoi diritti costituzionali non incompatibili con lo stato di detenzione. In questo senso la legge avvicina il carcere alla società; e per noi questo è un dato positivo.

Occorre ora approfondire tutti i segni di novità che questo provvedimento presenta. Ma qui si ripropone la stretta connessione tra mutamento della qualità della vita nelle carceri e mutamento dell'organizzazione sociale: è questa la connessione che deve ispirare qualsiasi progetto riformatore. Se questa connessione manca si rischiano le paludi di un riformismo senza respiro che, per quanto riguarda le carceri, aggraverebbe una situazione già di per sé difficilmente sostenibile. I socialisti hanno lavorato a questo progetto nel Parlamento e nel Governo per difendere questo legame. È questa una scelta necessaria non solo per affrontare in termini non effimeri la questione carceraria, ma anche e soprattutto per presentarsi con una posizione chiara di rigorosa alternativa a quanti, con maggiore o minore intensità, sono soliti agitare l'immagine di un paese ove tutto va male non perché imperversi spesso la violenza del privilegio, ma perché imperversa la violenza di quanti dovrebbero subire la logica del privilegio.

Oggi la questione del confronto da sviluppare su questi temi, cioè sul significato reale e sociale da attribuire alla pena e sul tipo di risposta da fornire alla criminalità, deve essere precisata con la massima chiarezza perché altrimenti si rischia, in nome della lotta al disordine, di trovarsi tutti arruolati in una sorta di partito che predica un ordine singolare, che consolida le discriminazioni o che si riduce a reprimere qualsiasi rifiuto di subirle.

Per queste ragioni di carattere generale noi esprimiamo un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso. Accanto alle considerazioni generali, una di carattere particolare vuole essere una raccomandazione a noi stessi, ma soprattutto a quanti con noi hanno voluto questa legge: quella cioè di evitare, quando si affronta la questione delle carceri, qualsiasi tentazione paternalistica o repressiva; ma soprattutto di evitare qualsiasi posizione di indifferenza che impedirebbe di cogliere le ragioni di determinati comportamenti, che si annidano appunto nel tipo di organizzazione di questa società, nei valori distorti di cui essa è portatrice. Raccomandazione, quindi, sulla necessità di lavorare per una società diversa nella quale sia evidente con la forza dei fatti che non esistono spazi e per la violenza del singolo e per quella collettiva.

Se noi teniamo presente questa consapevolezza, questa legge assume un valore che travalica il complesso dei suoi limiti e dei suoi punti positivi: diventa una occasione per approfondire l'azione di riforma in uno dei « momenti » del nostro Stato nel quale l'urgenza di questa azione si manifesta con maggiore drammaticità. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Stefanelli. Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**TASSI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, è un gravissimo problema, quello della riforma carceraria; è una delle tante riforme promesse e mancate del centro-sinistra, e ciò per ammissione dello stesso ministro Zagari, il quale ha detto che il primo progetto in materia risale al 1960: circostanza vera e accettata da tutti perché storica.

Ho già avuto diverse occasioni per indicare proprio al ministro Zagari quante mancate promesse il centro-sinistra abbia sulla coscienza nei suoi 14 anni di vita. L'ultima è quella della riforma della casa e dei contratti d'affitto prorogati per legge. Oggi, ancora una volta, dobbiamo far notare al ministro socialista che questa riforma non si è fatta. Per la verità, per come si presenta, forse è meglio che non sia stata fatta, anche per la personalità del ministro che ce la propone, benché il disegno di legge originario sia dell'onorevole Gonella. Non possiamo infatti dimenticare, onorevole ministro, che dopo la sua

visita a *Regina Coeli* scoppiò la rivolta. La onorevole collega del suo partito ha detto cosa inesatta: ha affermato che, durante il governo Andreotti, essendo ministro della giustizia l'onorevole Gonella, scoppiarono le rivolte carcerarie. Evidentemente, la collega ha fatto una sovrapposizione di date.

**MAGNANI NOYA MARIA.** È già dal 1969 che scoppiano rivolte !

**TASSI.** Nel 1969 sono scoppiate le bombe a piazza Fontana, che non c'entrano con le riforme carcerarie. Le rivolte più violente, da *Regina Coeli* in poi, sono scoppiate proprio sotto la sua gestione del dicastero della giustizia, onorevole ministro, pur essendo cominciate qualche tempo prima. Infatti, ella andò a trovare i carcerati di *Regina Coeli* prima di essere consacrato ministro. Non cerchiamo di stravolgere la logica dei fatti. Voi affermate che sono scoppiate per la mancata approvazione della riforma: allora, perché non sono scoppiate nel 1960, nel 1961 e via dicendo ?

Il fenomeno è dilagato invece, con un crescendo d'intensità, nel 1973 e fino a questi giorni, e ha trovato la propria origine nelle promesse errate e fallaci del Governo, che non si sono potute o sapute mandare ad effetto, ma hanno creato negli interessati illusioni e aspettative di una maggior forza di potere, che era fatale sarebbe stato poi difficile comprimere.

L'onorevole Felisetti adombra l'esistenza di forze oscure che fomenterebbero le rivolte nelle carceri per volgerle ai loro fini. Caro onorevole Felisetti, di carceri ne ho visitate parecchie per la mia professione di avvocato ! Mi sono trovato nelle vicinanze di carceri in rivolta diverse volte: a Brescia, ad esempio, dove un processo ad un detenuto da me assistito fu rinviato essendo il carcere in mano ai rivoltosi e trovandosi la giustizia impotente a tradurre il detenuto davanti al tribunale. Ebbene, non ho mai visto altro che bandiere rosse, che pugni chiusi, che *slogans* marxisti, dell'ala marxista parlamentare o di quella extraparlamentare (socialista quasi moderata, socialista massimalista, comunista ed ultracomunista). Quindi, onorevole Felisetti, come uomo di maggioranza, dunque di governo in senso lato, ella bene ha fatto a ricordare che esiste questo problema; ma come uomo di partito, specie di parte socialista, avrebbe forse fatto meglio a star zitto, soprattutto a non scrivere e sottoscrivere quel che ha invece scritto nella relazione. Il proselitismo che vien fatto nella popolazione carceraria dalla sini-

stra - socialista, comunista ed ultracomunista - è un fatto noto a tutti; lo conosce molto bene anche il ministro Zagari.

Dicevo che siamo davanti ad un'altra delle riforme mancate del centro-sinistra, di quel centro-sinistra che tende a sinistra, sempre più a sinistra, di quel centro-sinistra che, da un po' di tempo a questa parte, ha in onore come bello e santo esempio ciò che viene dall'est. *Arcipelago Gulag*: riforma carceraria in questo senso? Non voglio lasciarmi andare al sentimento e alle considerazioni che verrebbero dal profondo dell'animo mio. Mi rifaccio, invece, ad una pubblicazione della Camera in tema di riforme carcerarie: « Aspetti dei vigenti sistemi di trattamento negli istituti di pena ». Leggo un breve passo contenuto a pagina 22 di quel volume: « ... Il codice penale sovietico non prevede l'applicazione ai minori di 18 anni della pena di morte, della pena di confino, eccetera ». Ai minori di 18 anni!

Se vogliamo avvicinarci a certi metodi ed a certi sistemi, dobbiamo tener presenti le cose cui sto accennando: che - cioè - in quel mondo marxista, che sempre più sta diventando un esempio per i nostri partiti di Governo, sono previste pene ben più severe e ben più gravi delle nostre. Ed è vero che i minori di 18 anni non vengono fucilati in quei paesi: la storia, infatti, ci insegna e ricorda che i ragazzi di età inferiore ai 18 anni che vennero arrestati nel 1956 in Ungheria, a Budapest, durante la rivolta ed a seguito della sanguinosa repressione, furono conservati nelle patrie galere e fucilati solo il giorno del diciottesimo compleanno. Sono questi i nuovi modelli di sviluppo che intendiamo dare alla riforma carceraria? Se siamo seri ed onesti con noi stessi, penso che la risposta debba essere negativa.

Ritengo che la riforma carceraria vada vista nel quadro di tutta una rinnovata vita italiana. Quindi, anzitutto, preparare le strutture, evitando di partire, come con abitudine ormai inveterata si fa dal Governo di centro-sinistra, dal tetto, per poi scendere e cercare affannosamente consistenza e fondamenta. Bisogna cominciare da queste ultime; bisogna approntare corsi di preparazione per chi dovrà occuparsi di un miglioramento della vita carceraria; bisogna aver presente preliminarmente il problema delle guardie carcerarie, di tutti coloro che sono servi della giustizia fino al punto di vivere reclusi insieme con i carcerati. Mi riferisco al regime « custodiale » - neologismo del ministro Zagari - che dovrebbe diventare regime « conviviale »... Per

quanto mi concerne, affermo che prima di tutto si sente la necessità di un regime che preveda il rispetto di quei funzionari che servono lo Stato anche entro le mura delle carceri. Nell'attuazione di una riforma si deve osservare il criterio che i primi a beneficiarne siano i cittadini più meritevoli, e solo in un secondo luogo i cittadini meno meritevoli. Non si può sempre seguire il sistema del cedimento alle minacce e ai ricatti, a chi chiede - come è avvenuto fra i detenuti - qualcosa facendo ricorso alla violenza, e dimenticare gli altri gravi problemi che forse sono proprio la causa della disfunzione del nostro sistema penitenziario. Molto spesso sono gli uomini che mancano ancor prima delle leggi; qualsiasi legge può essere interpretata in maniera umana ed è molto più facile correggere con l'interpretazione leggi anche sbagliate che non invece cercare di fare delle leggi giuste quando gli uomini chiamati a farle rispettare non sono all'altezza del compito.

A questa riforma non siamo certamente favorevoli, proprio perché riteniamo che essa intervenga in un momento sbagliato con metodi sbagliati e soprattutto nell'impossibilità di operare. Perché interviene in un momento sbagliato? Onorevole ministro, si sta tornando indietro per ciò che riguarda la repressione di certi delitti; da un po' di tempo a questa parte il lassismo, il permissivismo, che l'onorevole Felisetti nega essere introdotto da questa legge, ma che invece permea ogni parola e ogni articolo di essa, ha portato al fatto che il cittadino non ha più timore - non dico paura, non dico terrore - non ha più nemmeno timore riverenziale dello Stato, perché sa di farla sempre franca. Purtroppo le varie norme che si sono succedute nell'ultimo decennio, le « novelle » che dal 1955 in poi si sono sfornate dal legislatore, altro effetto non hanno prodotto in questa nostra società che l'aumento degli omicidi, delle rapine, della violenza sanguinosa. Tutto ciò perché voi, onorevoli colleghi della maggioranza, cercate sempre le piste, le indirizzate sempre sul nero e non trovate mai nessuno dei responsabili anche dei più efferati delitti; quasi verrebbe di pensare che non li trovate proprio perché partite dalle piste preconcrete e precostituite e volute dall'alto: non li trovate proprio perché - a questo punto possiamo concludere - non li volete trovare.

Tutto questo regime di impunità generale, proprio per i reati più gravi, più pericolosi, quelli che gridano vendetta al cospetto degli uomini e al cospetto di Dio, ha un influsso negativo sulla generalità della popolazione ed

esercita una suggestione travicante proprio su coloro che, magari perché si dibattono in difficili situazioni sociali ed economiche, si trovano più propensi e più portati a delinquere.

Così i delitti aumentano paurosamente, e il ritardo della giustizia frapponne fra la commissione del delitto e l'inizio dell'espiazione della pena troppo tempo, sicché prima che giunga il momento di pagare il prezzo del delitto, anche nei rari casi in cui si trovano i colpevoli dei delitti medesimi, l'uomo si è già abituato a delinquere e ha fatto del delitto la professione più comoda, che sembra dover costare meno perché, nonostante le pene allisonanti comminate tante volte da « gride » manzoniane, esse non giungono mai ad essere inflitte ed espiate, propria come nelle « gride » manzoniane. Questo è il nocciolo del problema.

Anzitutto, prima di parlare di riforma carceraria, bisognava far sì che la pena, visto che la riforma carceraria concerne proprio l'esecuzione della pena, fosse applicata o quantomeno fosse possibile applicarla; ma viceversa si aumentano i termini massimi della custodia preventiva non soltanto e non tanto perché erano stati troppo abbreviati, quanto e soprattutto per secondare il malvezzo di tanti magistrati che sono abituati piuttosto a rinviare e a non fare, che a procedere e a compiere il loro dovere.

Sulla base di questi principi possiamo constatare che il lassismo genera lassismo, crea più nuove necessità che non ne appaghi e nella collettività e nella popolazione porta alla assoluta sfiducia nello Stato; ma non soltanto nella parte di popolazione attiva, viva, ordinata, vigile e attenta alle leggi, che è formata dalla grande maggioranza dei cittadini italiani; la sfiducia non viene ingenerata soltanto in coloro che non vogliono delinquere, che non commettono delitti nemmeno quando la legge è carente e non colpisce. La sfiducia nasce anche nell'altra parte della popolazione, in quella che è portata al delitto, oppure è avviata al delitto proprio da questo lassismo, avviata sulla strada dell'illecito proprio perché è comodo, facile, e soprattutto non è punito o è punito tardi o è punito in maniera strana o è punito non certamente sempre nella stessa misura il delitto medesimo nella società moderna.

Allora, prima di rivolgersi a queste riforme, riteniamo che sia necessario pensare a rieducare, a ricostruire tutta la coscienza del popolo. Invece, voi portate avanti una riforma che non prevede — lo dice la stessa relazione — alcuna norma a favore delle guardie carcerarie, alcuna norma che disponga una rior-

ganizzazione delle medesime, alcuna norma che dia garanzie alle guardie stesse. L'onorevole Felisetti ha ricordato il morto delle Murate. Onorevole Felisetti, ha fatto il conto di quante guardie carcerarie sono morte in questi anni? Ha fatto il conto di quanti danni sono stati causati dalla violenza dei carcerati rivoltosi? Ha fatto il conto di quanto è costato allo Stato questo clima di lassismo, già generale e giunto al suo apice proprio con quei telegrammi in cui nel novembre del 1973 il ministro Zagari garantiva ai detenuti e chiedeva che fosse pubblicata come pegno sugli albi delle carceri la promessa dell'immediata e, comunque, pronta introduzione della riforma? Ha fatto il conto di quello che nell'opinione pubblica e nell'animo di coloro che lavorano, di coloro che sono seri, di coloro che non commettono delitti, di coloro che attraversano la strada soltanto quando il semaforo è verde, provocano le riforme di questo tipo, introdotte in momenti sbagliati e in tempi sbagliati? Non le ha sfiorato la mente il pensiero di quanto sia grave intavolare questi temi in un momento come l'attuale?

Voi, giustamente, in linea di principio, dite che il recluso deve lavorare e deve avere un luogo di detenzione dignitoso. Ma quanti sono i baraccati in Italia, quanti, tra i cittadini liberi ed onesti, i disoccupati che non riescono a trovare lavoro? Voi lo garantite, volete garantirlo ai detenuti: ed è giusto che sia così, perché è per essi rieducativo. Ma non avete mai pensato come si trovi male colui che, essendo libero, essendo onesto ed avendo fatto tutto il proprio dovere, non riesce a sbarcare il lunario perché non può trovare un posto dove lavorare?

Da quando partecipo alla vita politica ho sempre sentito proprio la sinistra parlare di preferenze, di priorità, anzi, nelle varie cose che si debbono fare. Con senso positivo, o forse positivista, la sinistra dice che non si può fare tutto e che, quindi, bisogna graduare la priorità delle iniziative e procedere con serietà alle riforme. Ebbene, mi pare che abbiate cominciato da un gradino ben lontano dalle vere priorità della nazione italiana. Voi volete pensare alla popolazione carceraria, che avete — come tutta la popolazione italiana — inutilmente e gravemente illusa, che aspetta da questa riforma chissà quale mutamento! Voi volete ottenere, con la riforma carceraria, una realizzazione da sbandierare, volete dimostrare di aver fatto qualche cosa! Ma vi siete domandati come, introdotta questa riforma, muteranno le nostre carceri? Sopra la porta di un carcere giudiziario che cosa

scriverete? « Casa di arresto »? Che cosa cambiate? Solo la targa? Infatti null'altro muterà, perché non sono predisposti nemmeno i progetti per attuare questa riforma, né sono predisposte le persone perché questa riforma sia attuata. Questa riforma, nonostante che da molto tempo sia sul tappeto, è stata fatta talmente in fretta che, ad esempio, la commissione di vigilanza vi è prevista con un numero pari di componenti, sicché non si sa bene come si farà a decidere quando una metà della commissione sarà a favore e l'altra contro. Una cosa così lungamente pensata — visto che il primo progetto è del 1960 — avrebbe dovuto essere perfetta, avrebbe dovuto promuovere un organismo preciso, senza possibilità di sbavature. Invece, ancora oggi venite candidamente in aula a dire: non siamo d'accordo se concedere i permessi o no, non sappiamo ancora come potremo fare a concedere questi permessi, e neanche come fare a non concederli.

Delle innovazioni più importanti che si dovrebbero introdurre non avete tenuto gran conto. È molto importante, ad esempio, che colui che è associato alle carceri in via preventiva abbia effettivamente un trattamento diverso; ma questo non l'otterrete certamente con questa legge, perché mancano tutti gli strumenti materiali per una simile attuazione. È veramente gravissimo che un professionista che viene arrestato con delle imputazioni balorde — come è capitato in questi ultimi tempi — si trovi nella stessa posizione di coloro che hanno commesso delitti di tutti i generi. Magari a lui vengono negate anche le sigarette: è questo il sistema carcerario di oggi. Questi sono fatti che non avvengono in luoghi tanto lontani dalla sua città, onorevole Felisetti, ma anzi avvengono proprio in essa. Ma con questa legge non otterrete alcun miglioramento, non otterrete una differenziazione di trattamento a beneficio di colui che è soltanto imputato, che non è ancora condannato, che certamente non è da considerarsi reo, a norma della nostra Costituzione, rispetto agli altri; e questo perché non avete i locali, perché non avete i soldi per costruirli, perché le decine o centinaia di miliardi che occorrono per questo li avete già buttati via in altre riforme sbagliate; sono decine o centinaia di miliardi che, in termini di priorità, senz'altro devono servire a riparare errori che in tanti anni avete commesso, così numerosi e così gravi, ben più importanti di quelli della situazione carceraria di oggi.

Onorevoli colleghi, la nostra posizione è abbastanza nota a tutti coloro che hanno partecipato ai lavori della Commissione. Non credo sia necessario che ci dilunghiamo molto in proposito: ci limitiamo ad esprimere il nostro disaccordo; e preannunciamo fin da ora una notevole mole di emendamenti.

Riteniamo, ad esempio, che la norma che — in termini di miglioramento della situazione di riadattamento del detenuto, della facilità del suo reinserimento nella vita libera — è inserita nell'articolo 58, relativo alla liberazione condizionale, sia in realtà un mostro giuridico, ottenuto ricalcando la stessa matrice del mostro giuridico del fascista codice Rocco. Voi non avete cambiato niente: voi, in sostanza, darete al detenuto la possibilità di uscire, mediante l'istituto della liberazione condizionale, soltanto se egli abbia commesso un reato punito con sei anni di galera. Se invece il detenuto, poverino, ha commesso un reato per cui gli è stata irrogata una pena di soli 5 anni, egli viene escluso automaticamente — in virtù di quel « comunque » dell'attuale formulazione di quell'articolo del codice penale — dal beneficio della liberazione condizionale. Ma, semmai, si deve fare esattamente il contrario; semmai la liberazione condizionale deve essere concessa più facilmente a coloro che hanno commesso delitti meno gravi, che hanno una minore pena da scontare; e via via che la pena è più grave si deve diventare più restrittivi. (*Commenti del deputato Musotto*). Legga pure l'articolo 58, onorevole Musotto, e poi mi dirà se non è vero!

Bisogna essere tanto più restrittivi quanto più la pena è grave, perché non bisogna pensare soltanto al reinserimento del carcerato nella vita di fuori, ma anche alla pericolosità sociale che tale reinserimento ha per il resto della comunità, che poi sono i soliti cittadini che pagano le tasse, che camminano sul marciapiede di destra, che attraversano la strada soltanto quando il semaforo è verde, che non infrangono come certi altri la legge per loro costume, e tante volte per loro professione.

Nemmeno in questo caso avete dato prova di un minimo di fantasia, o quanto meno di un minimo di logica: visto che volevate cambiare le norme e le strutture fasciste e reazionarie del codice Rocco, avevate un'ottima occasione; ma non avete sfruttato neanche questa. Sembra che, a dispetto dell'uso continuo di espressioni reboanti, come « nuove visioni », « nuovo modello di sviluppo », e così via, non siate poi capaci in concreto di

andare oltre una pigra rielaborazione di quanto era già stato fatto, tutt'al più mettendo una negazione dove prima c'era un'affermazione. È veramente grave che proprio nel momento in cui si è pensato di riesaminare il sistema di reinserimento del carcerato nella vita sociale non abbiate tenuto conto anche di quello che è il tessuto sociale in cui quel carcerato dovrà reinserirsi.

Non posso non richiamare quello che già in altra occasione ho definito il tradimento dei vostri stessi programmi: promesse di riforme, sì; riforme a parole, senz'altro; ma quando si tratta dei fatti, voi ne fate veramente pochi: in 14 anni non ancora siete riusciti a portare a soluzione neppure questo problema.

Sono convinto che questo provvedimento sarà un'ultima, un'estrema turlupinatura per coloro che si aspettano da questa riforma che siano risolti i loro problemi di uomini detenuti, dal momento che non avete e non avrete gli strumenti, i mezzi, sia personali sia materiali, per attuare quanto andate dicendo. In sostanza, avrete dato un'ulteriore conferma a coloro che credono che lo Stato abbia di nuovo « mollato » qualcosa, a coloro che pensano che lo Stato abbia ancora una volta tradito la sua funzione di supremo coordinatore della vita sociale, senza neppure dare ai reclusi un effettivo miglioramento delle loro condizioni e, ancor meno, una effettiva speranza di un carcere veramente rieducativo. L'attuale sistema carcerario, che ha portato ad una completa sfiducia coloro che collaborano con la giustizia e vivono nelle carceri (bisogna entrarci per avvertire in pieno gli umori di questi onesti servitori dello Stato), non farà altro che aggravare ulteriormente una situazione che ha già portato alla definizione delle carceri come polveriere, come cariche esplosive, cui il rinnovato centro-sinistra è riuscito, con un'abilità ed una capacità veramente degne di miglior fine, ad appiccicare l'ultima miccia nel 1973. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Olivi. Ne ha facoltà.

**OLIVI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, credo anche io che di questo disegno di legge, pur giunto con notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia degli adempimenti costituzionali e dell'ammmodernamento e adeguamento delle strutture dello Stato, si debba auspicare — ancorché non possa essere considerato sincronizzato e neppure sintonizzato con la riforma del libro pri-

mo del codice penale — una sollecita approvazione e sottolineare l'importanza riformistica.

Dico subito, però, che non credo ad un suo effetto taumaturgico sull'attuale infelice situazione carceraria italiana e che accanto ai suoi aspetti positivi (che, nel giudizio complessivo, specie dopo le modifiche operate dalla Commissione, sono di gran lunga superiori a quelli di segno opposto) vi sono dei limiti e dei rischi, di cui è bene avere coscienza per non provocare ancora altre delusioni in sede di attuazione.

È certo che questa legge, non appena diverrà tale, è destinata a far lievitare una serie di aspettative a catena che, nella misura in cui sono legittime e corrispondenti alla volontà della nuova normativa, dovranno essere soddisfatte, pena lo scatenarsi di altre reazioni, delle quali è difficile prevedere la portata.

E qui l'appello va subito rivolto agli esecutori, a coloro che dovranno gestire, sia in sede giurisdizionale che in sede direzionale, gli istituti e le istituzioni previsti dall'ordinamento, a coloro che dovranno provvedervi in termini e con mezzi adeguati.

Non vi è dubbio che la via scelta, capovolgitrice della tendenza fin qui seguita in materia, è irta di ostacoli, è cosparsa di non lievi difficoltà. Di questo occorre avere coscienza. Ma è sicuramente la via giusta, la via corretta e non solo costituzionalmente parlando. Direi, anzi, che, costituzionalmente parlando, la normativa proposta va al di là della lettera ed è ben avanzata nello spirito della Costituzione, superando anche certe interpretazioni restrittive date dalla Corte costituzionale al terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione. Tale norma statuisce, come è noto, il carattere umanitario del trattamento penale ed il fine rieducativo delle pene, ma essa, per quanto riguarda il trattamento, si esprime in modo un po' diverso dal testo del disegno di legge, cioè si limita al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. Vi è in sostanza una delimitazione negativa della sfera di legittimità rappresentata da un più o meno soggettivo senso di umanità. Qui invece si impone — e giustamente — un obbligo di conformità ad umanità, che è certamente più puntuale e pregnante. Quanto al fine rieducativo delle pene, sancito dalla norma costituzionale, non vi è dubbio a mio parere che essa abbia voluto riferirsi a tutti i provvedimenti penali e non solo alle pene in senso stretto, in senso tecnico-giuridico, onde non potevano trovare consenso, almeno da parte di qualche giurista, quelle pronuce del supremo organo co-

stituzionale che, anche in tempi relativamente recenti (mi riferisco alle decisioni n. 12 del 1966, n. 68 del 1967, n. 1 del 1971) hanno sottratto ai principi sanciti da questa importante norma costituzionale tutti i provvedimenti connessi alla irrogazione della pena, escludendo persino dal concetto rieducativo le misure di sicurezza.

Ora, a me sembra altamente positivo che questa nuova legislazione, oltre ad abrogare norme incivili, oltre a superare vecchie concezioni regolamentate più di 40 anni fa (nell'ottica allora imperante di cui si è tanto parlato in questa ed in altre sedi), apra veramente, nell'avanzamento verso l'umanizzazione dell'esecuzione penale, le prospettive ad una più ampia e corretta interpretazione ed attuazione della Carta costituzionale. Certo, il punto focale che investe e finalizza tutta la normazione sul trattamento e l'organizzazione penitenziaria ed extra-penitenziaria resta pur sempre quello della rieducazione del condannato. Ed è qui che occorre intendersi. È importante secondo me che si chiarisca il punto nodale su cui possano, e debbano in un certo senso, confluire concezioni anche diverse della vita e della società e dal quale discendono poi tutte le norme di diritto positivo, del resto sempre in evoluzione, sempre emendabili.

Io credo che sia accettabile da tutti la definizione che è stata autorevolmente data secondo la quale per rieducazione del condannato deve intendersi un processo pedagogico e curativo suscettibile di modificare in senso socialmente adeguato la struttura psichica del condannato, così da rendere favorevole la prognosi per un suo reinserimento nella società. Schematizzando, l'ipotesi del recupero sociale del reo ha una duplice strumentazione: l'intimidazione e il miglioramento. La funzione di prevenzione generale di una pena, che genera la contropinta alla spinta criminosa, sta appunto, innanzitutto, nella intimidazione, lo si voglia o non lo si voglia, la quale sarà proporzionata e relativa, ma non può mai mancare, essendo la conseguenza necessaria del fatto che la pena consiste in una privazione di beni giuridici a danno del soggetto che commette il reato.

Per converso, è il trattamento diretto ad eliminare le cause della spinta criminosa che favorisce e determina il miglioramento. Ed è qui che l'accezione di rieducazione deve essere la più ampia possibile, intesa cioè sia nel senso del ripristino dello *status quo ante* della persona, sia nel senso di una nuova educazione secondo uno *standard* minimo della società.

È stato osservato autorevolmente che la rieducazione del condannato non è che l'altra faccia del ravvedimento dello stesso ed è stato detto pure che il ravvedimento non può significare altro se non il conseguimento, da parte del condannato, della effettiva capacità di reinserirsi in modo ordinato nella società, in particolare della garanzia che egli dà di non commettere ulteriori reati (cito il Vassalli e il Sigismondi).

Orbene, io credo che tutte queste norme che andiamo ad approvare corrispondano a questa visione rieducativa e ne confermino l'esattezza concettuale, laddove prevedono un trattamento che migliori il reo che vi è sottoposto (e in questo senso desidererei un esplicito conforto dall'onorevole relatore e dal signor ministro). Non è che la pena esaurisca la sua funzione nella rieducazione, perché anche l'espiazione, pur se ontologicamente discutibile, è parte della profilassi sociale, così come la rieducazione non si esaurisce nella cosiddetta risocializzazione del condannato.

La risocializzazione è solo un aspetto della rieducazione, della redenzione, del recupero. La rieducazione è prima di tutto un fatto morale, personale, individuale che può avere riscontro nel fatto esterno del rapporto societario, il quale ha rilevanza certamente in uno stato comunitario, ma che presuppone, che non può prescindere dal *prius*, dal presupposto costituito dalla ricostruzione morale della persona-individuo.

In altri termini vi è un recupero morale e sociale da operare che corrisponde, diciamo così, al recupero fisico sul piano sanitario. Senza appellarci alle grandi teorie psico-sociologiche, essendo ormai ciò di *communis opinio*, non vi è dubbio che i tre strumenti cardine per il recupero dei detenuti ed internati sono l'istruzione, il lavoro, la religione.

A razionalizzare e incentivare queste attività, anche attraverso la presenza partecipativa negli organismi interni degli stabilimenti carcerari, sembrano dirette le norme a carattere garantistico sulle condizioni di vita all'interno degli istituti.

Gli istituti di pena non possono essere considerati avulsi dalla realtà sociale, come isole del male in un mondo di onesti, diceva il senatore Follieri, relatore al Senato su questo disegno di legge. Ma la considerazione può cambiare anche nella misura in cui si possa migliorare e si migliori la permanenza dei carcerati nei luoghi di custodia, si garantisca ogni loro diritto nella esecuzione delle pene, si riproponga il contatto sociale del mondo esterno con i reclusi, si agevoli il loro reinse-

rimento nel circuito sociale. È un discorso necessariamente graduale. Noi tutti conosciamo certi eccessi del regime carcerario, e soprattutto certe sue carenze funzionali e strutturali, ma non possiamo tuttavia ipotizzare che esso diventi improvvisamente un regime « premiale » (secondo la definizione del professor Bettiol), superando il livello medio di vita dell'italiano libero.

Il regime ideale è certamente quello che non dà spazio né ad una pena-terrore né ad una pena-comodità. È per questo che si deve legislativamente — ma non solo legislativamente — operare per il rinnovo della « società carceraria », in modo che il detenuto non sia una mera « unità carceraria », con tutto quello che questo termine comporta. Soprattutto mi sembra che il nostro indirizzo legislativo sia nella direzione giusta, laddove propone misure alternative alla detenzione. Fatti anche recenti hanno evidenziato il dilagare minaccioso del fenomeno delinquenziale nelle sue più violente espressioni criminali e si è avvertita la carenza delle strutture difensive sociali, quando vi sono state, ahimè troppo spesso, vittime proprio fra i tutori dell'ordine.

Ma la volontà di reprimere con ogni mezzo queste manifestazioni criminose, di potenziare la difesa dei cittadini e delle istituzioni, di affinare gli strumenti di lotta contro il crimine e il terrore non contrasta con l'introduzione di misure alternative alla privazione della libertà, come è stato semplicisticamente e forse per altri intenti affermato. Direi che anzi queste misure da adottarsi in determinate circostanze e con forme già altrove validamente sperimentate, esaltano l'effetto intimidatorio della pena detentiva e stimolano quell'effetto rieducativo che abbiamo visto essere il fine primario della riforma.

Senza scendere nell'esame dettagliato delle ipotesi previste dal disegno di legge non v'è dubbio che l'affidamento in prova al servizio sociale, il regime di semilibertà, le licenze, la liberazione anticipata, la liberazione condizionale sono tutti istituti (in genere sconosciuti in quei paesi — tanto per avere un termine di paragone — in cui vengono comminate lunghe pene detentive per reati d'opinione) che, con la giurisdizionalizzazione dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, costituiscono oggi nel nostro paese un netto avanzamento civile, non solo per certi vantaggi strutturali, ma anche per una necessaria selezione nell'ambito delle comunità carcerarie. L'alternatività, con le condizioni poste dalla legge, non è di per sé permissività.

Il pericolo è nell'applicazione lassista di questi criteri che hanno pur sempre un contenuto discrezionale. Si ritorna, dunque, anche per questo verso, al problema della gestione e dei presidi di queste misure; si ritorna insomma alla ricettività delle strutture della nostra odierna società, intendendo per strutture sia quelle mentali e personali sia quelle materiali ed organizzative. E qui — mi sia consentito di dirlo a conclusione di questo breve e affrettato intervento, che ha l'unica pretesa di essere un tantino stimolante — è qui il limite di questa riforma. Sarei, in verità, tentato di fare qualche critica all'articolo, come, ad esempio, all'articolo 50, che, a mio avviso, non considera il giudizio di diniego della sospensione condizionale della pena nei confronti dell'affidando in prova; oppure all'articolo 56, che nella formulazione mi pare in contrasto con il criterio informatore delle misure di sicurezza, che non vanno mai determinate nella loro durata, ma soltanto nel termine minimo ritenuto necessario, allo scadere del quale (e solo al suo scadere) si procede al riesame della pericolosità. E così altre ancora. Ma si tratta di obiezioni che non investono l'ottica del disegno di legge. L'appunto, che è solo rammarico, è semmai di altro genere.

Già dal punto di vista della sistematica legislativa v'è da dire che non è propriamente un legiferare ideale quello di interferire con modifiche, abrogazioni o sostanziali sostituzioni in sede di legislazione regolamentare, (qual è di fatto quella che andiamo ad approvare) nel comparto della codificazione del diritto sostanziale e processuale, della quale la normazione dell'ordinamento penitenziario dovrebbe essere una correlata conseguenza, non una avulsa appendice. E questo anche per restare nella consequenzialità sistematica della nostra Costituzione. Molte ragioni, molte giustificazioni rendono inevitabile questo nostro modo di legiferare. Quello che paventiamo è che dopo così lungo lavoro di approfondimento, cui — come è stato qui ricordato — sono particolarmente legati i nomi dei ministri Gonella, Moro, Oronzo Reale e Zagari, alcune norme abbiano soltanto un necessitato carattere programmatico, reiterativo — se vogliamo — di importanti affermazioni di principio e siano enunciativie, anche, di una buona costruzione giuridica, ma siano destinate all'impatto con le strutture fisiche e materiali dell'organizzazione esistente, non certo affrancata dalla crisi economica e morale di cui soffre l'intero paese.

Cosicché, sul complesso problema della prevenzione e della difesa sociale ed anche su quello specifico delle carceri (basti pensare, come qui è stato ricordato, all'arretratezza edilizia in cui esse versano), siamo ben lontani da un'effettiva soluzione malgrado se ne accuisca quotidianamente l'esigenza. Ma un passo avanti, con cautela, con gradualità, senza illusioni, va pur fatto. E l'appunto si trasforma quindi in auspicio, affinché questa riforma possa esprimere quel tanto di incisività capace di dare, in questo delicatissimo e travagliato comparto della nostra comunità nazionale, un riassetto nuovo, più umano: ove « umano » significhi comprensione e temperamento delle esigenze personali e collettive in un corretto rapporto fra cittadino e società; possa essere, insomma, un modesto, limitato ma effettivo salto di civiltà.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Pietro Riccio. Ne ha facoltà.

**RICCIO PIETRO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, dopo anni di ricerche, di studi, di contrasti per la verità non interamente sanati, arriva all'esame della Camera il progetto di riforma che reca norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà personale. È questo un provvedimento che per la prima volta assume veste di legge formale, e giustamente, perché rappresenta veramente una profonda ed incisiva riforma che, mirando ad attuare completamente il dettato costituzionale, si propone di raggiungere l'obiettivo della salvaguardia della società, della punizione del reo, anche in rapporto all'entità della violazione della legge penale che egli ha commesso e, contemporaneamente, quello dell'individualizzazione della pena e del trattamento, allo scopo di recuperare alla società chi contro di essa si sia posto, nonché quello della umanizzazione della pena, che non deve mai offendere la dignità dell'uomo.

È questa una riforma che interessa tutta la collettività e tutti i cittadini. È bene non dimenticare infatti che ogni cittadino può essere soggetto ai rigori della legge penale — e quindi della pena — magari per un delitto colposo o per un reato contravvenzionale; magari in assoluta innocenza può essere carcerato se solo le apparenze traggono in inganno, pur se per breve tempo, un qualunque personaggio più o meno prudente incaricato di un'indagine giudiziaria. Ogni cittadino si può trovare così esposto ad una carcerazione preventiva, specie fino a quando, in attuazione della legge delega già approvata dalle Camere per la riforma del

codice di procedura penale, non verrà abrogata l'obbligatorietà dell'emissione del mandato di cattura per determinati delitti.

Nessuno può chiudere gli occhi di fronte ai casi concreti di cittadini arrestati per reati più o meno gravi e rimessi in libertà a distanza di tempo più o meno breve, per essere venuti meno gli indizi di colpevolezza a loro carico. Nessuno deve dimenticare quanto è stato ricordato anche dall'onorevole Felisetti nella sua relazione, e cioè che un'altissima percentuale di carcerati viene poi assolta nelle varie fasi del giudizio. Nel discutere il disegno di legge in esame si deve, a parer mio, tenere presente che ciascun cittadino — forse a noi particolarmente vicino per ragioni di famiglia, di lavoro, di ideologia politica — o noi stessi personalmente potremmo essere tra coloro che vengono carcerati e poi, magari, riconosciuti innocenti. Forse possono anche trascorrere mesi od anni, come talvolta avviene. Giova ricordare a questo proposito come la disfunzione della giustizia si manifesti più palesemente proprio nella trattazione degli affari penali, ove si lamentano lungaggini ingiustificate, talvolta conseguenti alla volontà di non trattarli con la dovuta sollecitudine e la cui preminente importanza nel quadro dell'amministrazione della giustizia è data dal fatto che coinvolgono i diritti di libertà del cittadino, il quale, pertanto, ha diritto di essere tempestivamente giudicato.

Presso la Corte d'appello di Cagliari, ad esempio, si trova detenuta una donna, da circa 18 mesi, già rinviata a giudizio, che ha con sé un bambino di 7 mesi, perché al momento della cattura versava in stato di gravidanza. Nonostante il rinvio a giudizio, nonostante il fatto che presso il tribunale di Cagliari siano in attività — o meglio esistano — due sezioni di Corte d'assise, nessuna delle Corti d'assise si riunisce dal mese di maggio! Quando il difensore ha chiesto che la prossima sessione della Corte d'assise, programmata per il mese di novembre, comprenda anche questo processo per la donna di cui sopra, il primo presidente della Corte d'appello ha chiesto e continua a chiedere pareri al procuratore della Repubblica: la donna continua a rimanere in carcere, continua cioè a vedersi negato il diritto ad essere giudicata.

Potrà dirsi che si tratta di un caso in cui è possibile l'affermazione di responsabilità, ma questa donna avrebbe comunque il diritto di essere trasferita magari a Perugia, di essere trattata bene insieme con la sua creatura.

**REALE ORONZO.** Chi era il difensore?

FELISETTI, *Relatore*. La colpa è del difensore !

RICCIO PIETRO. La colpa è chiaramente del difensore; glielo dirò poi, signor presidente della Commissione.

Riteniamo importante la contemporanea pendenza, all'esame delle Camere, dell'ordinamento penitenziario e delle norme relative al primo libro del codice penale; è chiaro che esiste una profonda connessione fra i due progetti, che si compenetrano al punto che la stessa Commissione ha proposto la sospensione dell'esame di alcune norme, perché trovano più idonea collocazione fra quelle del codice penale sostanziale. Diciamo che è altamente positivo il fatto che sia stata approvata recentemente la legge-delega per la riforma del codice di procedura penale, e che contemporaneamente, ripeto, si trovino in fase di avanzata discussione — e prossime all'approvazione — tanto la riforma del primo libro del codice penale, quanto la normativa sull'ordinamento penitenziario.

Per conseguire una pratica attuazione della giustizia, credo si debba pervenire con estrema sollecitudine non solo all'emanazione delle norme che debbono regolamentare il comportamento del cittadino, ma anche alla motivazione dell'ordinamento giudiziario, anche con una nuova distribuzione delle sedi giudiziarie, comprese le preture.

Io vivo in una delle regioni certamente più depresse, nelle quali disporre della pretura può rappresentare per alcuni comuni un fatto largamente positivo. Su questo richiamo l'attenzione del ministro: l'esistenza di preture in molti comuni si risolve in un sostanziale ed effettivo danno per le stesse popolazioni amministrate, per le stesse persone che hanno diritto a vedere attuata in concreto la giustizia, per gli stessi lavoratori che hanno determinata la competenza a conoscere dei loro diritti secondo la circoscrizione giudiziaria pretorile. Quando molte di queste preture non funzionano per mancanza di pretore, di cancellieri o di ufficiali giudiziari, rimanendo inattive per mesi od anni, si ha una sostanziale compressione dei diritti proprio di quelle persone che hanno maggiore necessità di vederne assicurato il rispetto; proprio nei confronti di quelle categorie per le quali il legislatore è stato particolarmente sollecito.

Questo può apparire un argomento che non si attaglia esattamente al tema in discussione. Noi riteniamo invece che l'ordinamento penitenziario debba pur esso trovare collocazione

in relazione a quella che è l'amministrazione effettiva della giustizia e l'amministrazione effettiva della giustizia si ha soltanto con una giusta, razionale, moderna — insisto sull'aggettivo « moderna » — distribuzione delle sedi giudiziarie; quando dico « moderna » intendo logicamente riferirmi alle capacità di trasferimento, alle capacità di raggiungere il capoluogo, magari di circondario, per persone che venti anni fa, cinquanta anni fa trovavano invece enorme, obiettiva difficoltà a raggiungere queste sedi, difficoltà che oggi per il progresso sono interamente superate o notevolmente attenuate.

Non è una riforma questa che si possa dire senza spese; è bene ricordarlo perché il popolo italiano sappia anche come vengono spesi i denari. Questa è una riforma che richiede sicuramente un notevole impiego di capitali, impiego di capitali per quanto è detto nell'articolo 13 e cioè che il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e comunque tale da favorire l'individualizzazione del trattamento. È chiaro infatti che si richiederanno nuovi stabilimenti e quindi nuove spese quando questi stabilimenti dovranno obbedire a quelli che sono i precetti contenuti in queste norme e cioè di fare in modo che si abbia la collocazione dei detenuti o degli internati secondo la qualità degli addebiti mossi a ciascuno di essi, secondo quelle che sono le possibilità di riadattamento; si ha altra spesa sicuramente tenendo conto delle finalità che si intende conseguire attraverso l'applicazione dell'articolo 11 dove si parla, ad esempio, delle attrezzature per il lavoro, delle biblioteche che debbono essere messe a disposizione dei detenuti. Questa è una riforma che richiede notevole spesa soprattutto per la creazione di quelle organizzazioni e per porre a disposizione degli internati negli istituti tutti quegli specialisti, medici e non medici, che servono alla cura fisica e psicologica dell'imputato e del condannato. Noi riteniamo che, se ad un certo momento si arriverà a superare quel famoso uno per cento del bilancio dello Stato che è destinato al Ministero di grazia e giustizia, si sarà fatta un'opera altamente sociale, si sarà veramente creato un qualche cosa nell'interesse della collettività, di cui continuano a far parte anche coloro che temporaneamente sono segregati, magari per avere solo occasionalmente sbagliato, coloro verso i quali la società deve protendersi per curarne il recupero morale e il reinserimento nel suo tessuto civile.

Ritengo altamente importante quanto previsto nell'articolo 14, dove esplicitamente vengono regolamentati gli elementi del trattamento, che deve sempre avvalersi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e deve agevolare opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Per la verità mi lascia estremamente perplesso la possibilità dell'uso del telefono. Ritengo che l'uso del telefono sia estremamente pericoloso. Penso che si possa ovviare ai pericoli del suo uso consentendo possa servire come mezzo di comunicazione con i detenuti, purché ciò avvenga tramite il personale della direzione; cioè non il contatto diretto dell'internato o del detenuto con il mondo esterno, perché questo contatto non sappiamo con chi possa avere effettivamente luogo in quanto non è possibile vedere l'immagine dell'interlocutore all'altro capo del filo; pertanto, questa concessione può dare veramente la possibilità di comunicazioni e di contatti che possano risolversi in un sostanziale pericolo. Se il contatto attraverso il telefono dovrà esservi, ritengo dunque sia prudente effettuarlo attraverso il personale della direzione.

Mi pare che non si possano accettare i commi primo e secondo dell'articolo 17 del presente disegno di legge, dove si consente che i detenuti indiscriminatamente (non i condannati, si badi, ma i detenuti e gli internati) sono ammessi ad avere colloquio e corrispondenza con i congiunti ed altre persone anche al fine di compiere atti giuridici. Soprattutto chi si trova nella posizione di giudicabile deve, a parer mio, essere controllato nei suoi atti giuridici, perché si trova in una particolare condizione di convenienza a commettere atti che possono essere dannosi nei confronti di chi dal comportamento dell'imputato...

COCCIA. Esistono i rimedi.

RICCIO PIETRO. Siamo qui per rimediare. La sede adatta è questa.

FELISETTI, *Relatore*. L'ultimo comma precisa che questa facoltà è concessa ai detenuti in attesa di giudizio dal giudice del processo. Per gli imputati i permessi di colloquio sono regolati dal giudice.

RICCIO PIETRO. Perché si devono creare situazioni per cui l'avente diritto debba far ricorso a particolari rimedi che possono essere difficoltosi e soprattutto tardivi? Così

a me pare non debba accettarsi che i colloqui si svolgano in apposito locale, con il solo controllo visivo e non auditivo, sempre tenendo conto che la norma si riferisce genericamente ai detenuti. È vero che poi si precisa che i colloqui devono essere autorizzati; ma una volta autorizzati i colloqui, il giudice non ha più la possibilità di controllare quanto avviene nel corso di essi. A me interessa non tanto l'autorizzazione al colloquio quanto il fatto che, durante il loro svolgimento, non si verifichino situazioni che possano essere pregiudizievoli per l'acquisizione delle prove. Viene tante volte negata la libertà provvisoria con la consueta formula del pericolo di inquinamento delle prove, e poi si arriva a concedere questi colloqui senza sottoporli ad alcun controllo!

Bisogna riconoscere che le funzioni attribuite all'attività lavorativa sono notevolmente esaltate in questo disegno di legge, e su questo non si può che essere perfettamente d'accordo, riconoscendo che, mentre l'ozio nel quale forzatamente troppo spesso vengono costretti attualmente i detenuti non può che facilitare l'inclinazione al male, il lavoro sicuramente contribuisce alla riconquista della capacità di bene operare.

Non ritengo piuttosto che si possa accettare quanto stabilito per la remunerazione del lavoro. Riservarne i tre quinti al detenuto e i due quinti alle spese di procedimento può risolversi in un sostanziale danno per le vittime, che non possono essere trascurate. Se è giusto tener conto delle condizioni particolari nelle quali si trovano i detenuti, se è giusto tener conto delle aspirazioni del detenuto a reinserirsi nella società, ritengo sia anche giusto tener conto dei danni causati dal detenuto, al risarcimento dei quali le vittime hanno diritto. Oltre tutto, su questi tre quinti è vietato anche il sequestro, il che non si verificherebbe se lo stesso individuo avesse operato in stato di libertà. In stato di libertà, il reddito ricavato dallo stesso soggetto sarebbe suscettibile di provvedimenti cautelativi, mentre il reddito ricavato nel momento in cui l'interessato è in carcere non verrebbe sottoposto a questi ultimi.

La Commissione propone giustamente la soppressione del terzo comma dell'articolo 29, relativo alla disposizione secondo cui i detenuti e gli internati che abbiano tenuto regolare condotta possono usufruire di permessi speciali della durata massima di giorni cinque, anche al fine di mantenere le loro relazioni umane. L'onorevole ministro, nel

corso della sua relazione, ha chiesto il parere dei singoli deputati sull'argomento. Ebbene, il mio parere personale è che detta soppressione sia giusta, nel senso cioè, che la concessione di questi permessi per non più di cinque giorni, soprattutto nel caso di detenuti non ancora sottoposti a giudizio, è estremamente pericolosa. È pericolosa anche per i condannati, ma ritengo sia estremamente pericolosa e controproducente soprattutto per i detenuti in attesa di giudizio. Se poi si volessero escludere questi ultimi dal beneficio in questione, si arriverebbe a non far conseguire gli effetti che si vogliono far discendere dall'accordare detta licenza. Quando, infatti, si rimane per parecchio tempo in attesa di giudizio e non si possono soddisfare quelle esigenze, dal mancato soddisfacimento delle quali — secondo quanto detto nella relazione scritta — derivano particolari conseguenze, mi pare sia del tutto inutile tentare di evitarne solo una parte, se i detenuti in attesa di giudizio sono sottoposti a quella condizione così ben descritta nella relazione.

L'affidamento in prova è una innovazione sulla quale, a mio parere, non può che esservi ampio consenso. È una innovazione che possiamo giudicare in un certo senso audace, ma sembra a me che si sia maturi perché la stessa sia attuata. Piuttosto, non mi pare ben coordinato l'articolo 50 con quanto stabilito nell'ultima « novella », con la quale è stato modificato il codice penale in relazione alla recidiva. Nell'articolo in questione è detto espressamente che se la pena è stata aumentata a seguito di precedenti condanne a pena detentiva — cioè è stata applicata la recidiva —, deve essersi espriato almeno un terzo della pena inflitta perché si possa godere del beneficio. A questo punto, con la riforma approvata si può avere un accertamento di recidiva senza aumento di pena.

FELISETTI, *Relatore*. È una facoltà...

REALE ORONZO. Si torna alla sostanza di quel famoso emendamento...

RICCIO PIETRO. Lo ripropongo.

REALE ORONZO. Sembrava che l'argomento fosse stato chiarito.

RICCIO PIETRO. Non è stato chiarito nulla, dal momento che il concetto in questione è rimasto, nelle norme. In effetti un chiarimento vi era stato, ma non lo si è poi trasformato in modifica del dettato legislativo.

Si stabilisce, quindi, sempre nell'articolo 50, ultimo comma, che l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale. Per la verità, tale ampiezza di conseguenze positive, favorevoli all'imputato che abbia goduto di questa particolare attenzione, non si verifica neanche per la sospensione condizionale della pena. Attualmente, infatti, secondo il disposto dell'articolo 166 del codice penale, nel caso di sospensione condizionale della pena, si estingue la pena ma non gli altri effetti penali della condanna.

La semi-libertà è un altro istituto che non può che trovarci consenzienti. Così come sembra giusto che sia obbligatoria la concessione di tale beneficio nelle particolari condizioni che possono verificarsi. Ad esempio, quando si tratta di pena contravvenzionale o di conversione della sola pena pecuniaria. È inutile ricordare che dev'essere stato un *lapsus* della Commissione quello relativo alla prevista dilazione di tre ore concesse a chi viola l'obbligo di far ritorno, in quanto tale dilazione era pacifica in seguito alla modifica di alcune parti del disposto dell'articolo 54.

Ritengo che la remissione del debito debba essere sottoposta ad una sola condizione invece che a due, così come è attualmente sottoposta. Cioè, attualmente si richiede, per la remissione del debito, che i soggetti, oltre a dimostrare di essersi reinseriti, devono provare di essere in condizioni particolarmente disagiate. Sono dell'opinione che questo beneficio possa essere concesso a tutti, anche a coloro che non si trovano in condizioni di particolare disagio, alla sola condizione che abbiano veramente dimostrato di essersi reinseriti e di aver utilizzato gli strumenti che nel carcere gli sono stati messi a disposizione per riprendere la via dell'onestà.

D'altra parte, mi sembra anche difficile poter determinare quali siano le particolari condizioni di indigenza facendo riferimento, per esempio, a quelle che sono le situazioni patrimoniali nelle quali si trova un determinato detenuto; a questo proposito basta ricordare come, per esempio, molti ricchi sfruttatori, possano disporre di grandi ricchezze e apparire nel contempo in condizioni disagiate, per cui non sembra giusta questa discriminazione.

Viceversa ritengo che la Commissione abbia fatto bene a modificare i poteri che erano concessi al giudice di sorveglianza; il quale, è già stato osservato, si trova in una particolare situazione anche di rapporto personale, di contatto con i detenuti. Con questa modifica che viene apportata il giudice di sorveglianza non

sarà estraneo al carcere e all'attività del carcere, ma dovrà, se intende bene adempiere al suo compito, trovarsi con estrema frequenza nel carcere stesso e quindi avere frequenti contatti proprio con coloro nei confronti dei quali era autorizzato ad esercitare poteri di tale ampiezza.

La procedura accolta responsabilizza un collegio e consente soprattutto che al giudice di sorveglianza, pur facendo egli parte del collegio giudicante, non siano attribuite responsabilità o meriti della decisione, ma soprattutto che non si abbia una decisione che possa risultare influenzata dalla particolare situazione soggettiva nella quale esso giudice possa venire a trovarsi.

Quindi, la procedura adottata mi pare che abbia solo vantaggi ed elimini gli svantaggi che conseguivano all'attribuzione di quei poteri al singolo giudice. Credo tuttavia che la competenza non possa essere determinata come si stabilisce al quarto comma dell'articolo 71, perché così facendo sostanzialmente ci si rimetterebbe alle decisioni dello stesso — chiamiamolo — giudicabile. Sarebbe sufficiente, ad esempio, ad un detenuto chiedere il trasferimento in un altro carcere seguendo i criteri che pure sono dettati in questa norma e cioè dell'avvicinamento alla famiglia. Pur trovandosi in questo nuovo carcere da pochi giorni per questi motivi di avvicinamento alla famiglia, potrebbe presentare la domanda per la concessione della libertà condizionale, per la concessione dell'affidamento. Si avrebbe in questo modo una radicazione della competenza che potrebbe essere rimessa addirittura alla decisione del giudicabile, il che non mi pare sia costituzionalmente corretto e non mi pare soprattutto che sia politicamente conveniente. La competenza ritengo debba essere determinata partendo da criteri obiettivi immutabili; criteri obiettivi che soprattutto siano sottratti alla disponibilità comunque esercitata di chi il giudizio deve subire.

Un ultimo argomento da trattare, a proposito della riforma del sistema penitenziario, mi pare debba essere quello degli agenti di custodia. È stato sempre detto che essi sono in numero veramente esiguo in rapporto alle necessità e che si trovano in una situazione del tutto particolare. Infatti, come da taluno è stato rilevato, la loro povertà viene sovente offesa dalla ricchezza di alcuni detenuti. Credo che il problema debba essere risolto, in modo da non dover più affermare che non vi sono agenti di custodia perché non sono sufficientemente remunerati. Tenendo conto del com-

pito che viene affidato agli agenti di custodia, tenendo conto dell'esiguità del loro numero, che comporta per essi lo svolgimento di un lavoro superiore a quello che normalmente dovrebbe loro spettare, ritengo che la loro remunerazione dovrebbe essere aumentata, con una qualunque motivazione, con una qualunque specificazione o indicazione. Il compito che ad essi viene affidato diventa grandemente meritorio nei confronti della società, se è esercitato con quello spirito e con quella competenza che il progetto di legge prevede. Quindi, credo che agli agenti di custodia possa e debba essere aumentata la remunerazione, in rapporto al compito che essi svolgono e al sacrificio loro richiesto.

Nel complesso, ritengo che il progetto di legge debba avere l'approvazione della Camera e, soprattutto, debba avere l'approvazione della nazione. Credo che esso valga ad indicare anche il grado di civiltà conquistato dall'Italia democratica. Di conseguenza, ritengo che esso debba essere approvato con estrema sollecitudine.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Annunzio di interrogazioni.

MORO DINO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 26 settembre 1974, alle 17.

#### 1. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (1318);

— *Relatore:* Marchetti;

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea n. 71 relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970 (2416);

— *Relatore:* Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le dop-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1974

pie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e del Protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971 (*approvato dal Senato*) (2718);

— *Relatore*: Salvi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972 (2799);

— *Relatore*: Azzaro;

Ratifica ed esecuzione del trattato fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972 (*articolo 79, 6° comma, del Regolamento*) (2862);

— *Relatore*: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973 (*approvato dal Senato*) (2964);

— *Relatore*: Storchi.

2. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio*:

Contro il deputato Caradonna, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (riσα) (doc. IV, n. 19);

— *Relatore*: Lettieri;

Contro il deputato Bologna, per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (doc. IV, n. 115);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Quaranta, per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 57);

— *Relatore*: Cataldo;

Contro il deputato Aloī, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 655 del codice penale (radunata sediziosa) e per il reato di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Frasca, per il reato di cui all'articolo 341, ultimo comma, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 72);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Romualdi, per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale (offese all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica) (doc. IV, n. 76);

— *Relatore*: Lobianco;

Contro il deputato Giannini, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico della legge di pubblica sicurezza (riunione in luogo pubblico senza preavviso) (doc. IV, n. 122);

— *Relatore*: Lobianco;

Contro il deputato Tripodi Girolamo, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 123);

— *Relatore*: Lobianco;

Contro i deputati Caradonna, De Marzio e Turchi, per i reati di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazione fascista e apologia del fascismo); contro il deputato Turchi, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 89);

— *Relatore*: Biasini;

Contro il deputato Biamonte, per il reato di cui all'articolo 655 del codice penale (radunata sediziosa) e per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 337 e 339 del codice penale (resistenza aggravata ad un pubblico ufficiale), 112, n. 1, 116, 582 e 576 del codice penale (lesioni personali aggravate) e all'articolo 1, prima parte, ultimo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale) (doc. IV, n. 53);

— *Relatore*: Bernardi;

Contro i deputati Almirante e Niccolai Giuseppe, per i reati di cui agli articoli 266, n. 1, del codice penale e 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (istigazione di militari a disubbidire alle leggi), all'articolo 290 del codice penale (vilipendio del Governo e della Corte costituzionale) e all'articolo 291 del codice penale (vilipendio della nazione italiana) (doc. IV, n. 28);

— *Relatore*: Bernardi;

Contro Piette Silverio e Fadda Paolino, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 94);

— *Relatore*: Bernardi;

Contro Miani Antonio e Sella di Monteluca Paolo, per il reato di cui all'articolo

290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 102);

— *Relatore*: Bernardi;

Contro il deputato Quaranta, per il reato di cui all'articolo 341, ultimo comma, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore*: Cataldo;

Contro il deputato Covelli, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 129);

— *Relatore*: Boldrin;

Contro Fabbri Ugo, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 131);

— *Relatore*: Cataldo;

Contro Papaleo Giuseppe, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 132);

— *Relatore*: Cataldo;

Contro Lamparelli Vincenzo, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 133);

— *Relatore*: Cataldo;

Contro il deputato Baghino, per il reato di cui all'articolo 656 del codice penale (pubblicazione di notizie false) (doc. IV, n. 135);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro i deputati Franchi e Delfino, per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 136);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Bonifazi, per il reato di cui agli articoli 656 del codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 7);

— *Relatore*: Reggiani;

Contro Cardella Francesco, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 120);

— *Relatore*: Benedetti Gianfilippo;

Contro il deputato Grassi Bertazzi, per il reato di cui all'articolo 509 del codice penale

(inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro) (doc. IV, n. 128);

— *Relatore*: Benedetti Gianfilippo;

Contro il deputato Gargano, per il reato di cui all'articolo 346, ultima parte, del codice penale (millantato credito) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Conte, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) (doc. IV, n. 108);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Cerri, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, del codice penale, 223, 216 e 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'articolo 2621 del codice civile (banca rotta fraudolenta) (doc. IV, n. 111);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Grilli, per il reato di cui all'articolo 414, prima parte e capoverso, n. 1, del codice penale (istigazione a delinquere) (doc. IV, n. 118);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Almirante, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 12);

— *Relatore*: Valori;

Contro il deputato Baghino, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 46);

— *Relatore*: Valori;

Contro il deputato Bandiera, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 595, primo e secondo comma, del codice penale, in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (doc. IV, n. 121);

— *Relatore*: Valori;

Contro il deputato Frasca, per concorso, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, nel reato di cui agli articoli 81 e 341 del codice

penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) e per il reato di cui all'articolo 659 del codice penale (disturbo del riposo delle persone) (doc. IV, n. 153);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, in relazione agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione continuata a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 151);

— *Relatore*: Benedetti Gianfilippo.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*approvato dal Senato*) (2624);

— *Relatore*: Felisetti.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

*e delle proposte di legge:*

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCETTI ed altri (2342); POCETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

5. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

— *Relatori*: De Leonardis e Speranza;

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore*: Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

*e delle proposte di legge costituzionale:*

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

---

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1974

---

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis:

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

**La seduta termina alle 20.**

---

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

## INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

PERANTUONO, BRINI E COCCIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — in relazione a due precedenti interrogazioni (nn. 3-05467 e 4-02753), restate senza esito e con le quali veniva chiesta una immediata e rigorosa indagine diretta ad accertare la verità di gravi fatti, riferiti al comportamento del dottor Mario D'Ovidio, procuratore della Repubblica di Lanciano, sia nella negligente direzione dell'importante ufficio, sia in rapporto ad indicate simpatie, tenute nei confronti di Bruno Bernardelli, noto fascista sanbabilino, iscritto al MSI ed autore di numerosi atti teppistici, di marca fascista, compiuti in Lanciano e mai perseguiti, unitamente al figlio dello stesso procuratore, Ettore — quali provvedi-

menti intende con urgenza assumere e quali intende proporre al Consiglio superiore della magistratura, al fine di definire la posizione del predetto magistrato, anche in riferimento a quanto ampiamente riportato dalla stampa nazionale, relativamente a possibili atti compiuti al fine di favorire la fuga del ripetuto Bernardelli, colpito da mandato di cattura a firma del sostituto del predetto dottor D'Ovidio, dottor Moffa.

In particolare, se, in considerazione della situazione di grave sospetto e di sfiducia in cui è venuto a trovarsi, in Lanciano, il suddetto dottor D'Ovidio, si intenda assumere o proporre l'assunzione di provvedimenti che possano indurre l'opinione pubblica di detta città, alla certezza che, le delicate indagini sulle trame nere, che gravi e illuminanti sviluppi stanno avendo in Lanciano, non trovino in un delicatissimo organo di giustizia remore ed impaccio per l'accertamento di responsabilità e l'individuazione di colpevoli e complici di delitti diretti a colpire lo Stato democratico e le sue istituzioni. (5-00872)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1974

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

SANGALLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere qual è l'attuale stato della pratica di pensione diretta n.g. — posizione 1461467 — intestata al signor Mario Buttero, residente a Inveruno (Milano) in via Alfieri 17.

(4-11136)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere che cosa intendono fare per la grave situazione creatasi a Piacenza nella scuola materna, già privata, della parrocchia della SS. Trinità.

Tale scuola è stata ceduta dal titolare al comune e da tale ente « passata » allo Stato.

Nonostante l'evidente « cessione o successione d'azienda » le insegnanti in numero di 14 sono state tutte licenziate in tronco e lasciate senza lavoro.

(4-11137)

GIOMO. — *Ai Ministri delle finanze e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se sia legittima, alla luce delle disposizioni che regolano la materia, la rivalsa sull'IVA relativa ai canoni di abbonamento alle radiodiffusioni del 1973 e 1974 nella misura complessiva di lire 1.110 che la RAI-TV sta esercitando in questi giorni nei confronti degli utenti.

In particolare se non ritengano che si debba applicare l'articolo 18, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che esclude la rivalsa stessa « per le operazioni effettuate senza emissione di fattura ».

Per sapere, in ogni caso, se non ritengano opportuno emanare disposizioni chiare e non equivocate per il canone di abbonamento alle radiodiffusioni del prossimo anno per evitare il sorgere di nuovi dubbi ed incertezze che creano disorientamento e malcontento tra gli utenti.

(4-11138)

GUARRA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora corrisposta all'ex dipendente signor Edmondo Marasi da San Damiano al Colle (Pavia) la indennità *una tantum* pur avendo lo stesso presentato la documentazione richiesta.

(4-11139)

MESSENI NEMAGNA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza che al momento del passaggio delle miniere di mercurio dell'Amiata all'EGAM, l'EGAM stesso si era impegnato pubblicamente a rispettare i diritti acquisiti dai dipendenti delle singole miniere;

per sapere, inoltre, se è a conoscenza che la nuova gestione EGAM (società mercurifera Monte Amiata) in questi giorni ha comunicato ai dipendenti della ex SIELE che intende eliminare la riduzione dell'orario di lavoro acquisito da 14 anni attraverso un regolare accordo sindacale aziendale;

per sapere, altresì, se è a conoscenza che alla miniera di Abbadia San Salvatore la direzione aziendale, con accordo separato con la CGIL, CISL e UIL, ha eliminato anche in quella miniera gli « utili di bilancio » (diritto acquisito dall'anno 1936), premio 1° maggio, premio Santa Barbara, compenso pranzo di Santa Barbara, pacco natalizio, indennità mensile di alloggio e una parte della contingenza che paralizza di fatto il premio di produzione dei dipendenti, tutto questo in cambio di una presunta 14<sup>a</sup> mensilità;

per sapere, infine, se non ritiene opportuno intervenire urgentemente affinché siano ripristinati i diritti sopra elencati che sono salvaguardati dall'articolo 40 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dall'articolo 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria 26 luglio 1973 e nel contempo far cessare certe discriminazioni sindacali che vengono sistematicamente praticate in pieno dispregio dei principi democratici che informano la nostra Costituzione.

(4-11140)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se è esatto che nella notte fra il 18 e il 19 settembre 1974, due auto hanno scorrazzato per San Miniato e paesi limitrofi (Pisa), lanciando con altoparlanti frasi intimidatorie e di sapore « nostalgico » contro i cittadini cosiddetti « democratici », come, fra le tante, questa: « il golpe è in corso. Compagni se coraggio avete venite fuori dai letti. Affrontateci. Questo è il momento del coraggio e della prova ! ».

Per sapere se è esatto che il giorno dopo, dopo una riunione antifascista convocata espressamente ed urgentemente dal sindaco, San Miniato ha visto la comparsa di un manifesto, a firma del PCI, in cui si denunciavano alla cittadinanza, con parole brucianti, i misfatti delle « trame nere » e dei loro ordi-

tori, proponendo, per i prossimi giorni una grande manifestazione antifascista (e di massa);

per sapere se è esatto che l'Arma dei carabinieri, interessata alla vicenda tramite una denuncia del sindaco, veniva ad apprendere che il *golpe* ordito sulla scia delle trame nere in San Miniato la notte del 18 settembre 1974, altro non era se non una allegra scommessa fra giovani di diverse tendenze politiche, compresi comunisti e missini, scommessa tendente a dimostrare, secondo alcuni giovani, che, all'annuncio del colpo di Stato, nessuno, in San Miniato e paesi vicini, si sarebbe mosso, così come è accaduto fra la notte del 18 e il 19 settembre 1974;

per sapere se è esatto che gli altoparlanti, con i quali la scommessa è stata messa in atto, sono di proprietà del PCI. (4-11141)

**BIGNARDI E GIOMO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere: se è vero che la Comunità economica europea ha iniziato nei confronti del nostro Paese un procedimento davanti alla Corte di giustizia della CEE per la mancata attuazione entro il 31 dicembre 1973, così come previsto dal disegno di legge n. 2244 presentato alla Camera il 12 giugno 1973 con le firme degli allora Ministri dell'agricoltura, bilancio, tesoro ed esteri, Natali, Taviani, Malagodi e Medici, delle direttive socio-strutturali per l'agricoltura;

da quanto tempo questo procedimento si è iniziato e perché sino ad ora su di esso il Governo ha taciuto nei confronti del Parlamento;

quale linea di condotta si intende tenere per evitare che il nostro Paese sia ancora una volta dichiarato inadempiente in sede comunitaria.

Gli interroganti ritengono comunque, di fronte alle crescenti critiche che in tutte le sedi sono rivolte al nostro Paese per la mancata attuazione delle direttive comunitarie sulle strutture agricole, ormai adottate da tutti i paesi della Comunità meno il nostro, che sia dovere del Governo, adoperare tutti i suoi poteri al fine di una sollecita ottemperanza agli obblighi comunitari. (4-11142)

**ZURLO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere quali misure abbiano adottato o intendano adottare per eliminare od attenuare le gravissime con-

seguenze negative che la stretta creditizia e l'elevato costo del danaro, stanno producendo sull'economia agricola pugliese.

In particolare, nell'imminenza della campagna vitivinicola, tali conseguenze si preannunciano di estrema gravità e drammaticità e rischiano non solo di determinare il fallimento dell'azione cooperativa, ma di generare forme di speculazione commerciale sul mercato delle uve e del vino, tali da creare un clima di esasperazione che potrebbe sfociare in grave turbamento dell'ordine pubblico e nella ripetizione di tragici fatti come quelli accaduti anni addietro a Sandonaci.

Dopo la crisi vinicola dalla quale si stenta ancora ad uscire e che non è stata priva di effetti negativi sui bilanci delle aziende e sulle gestioni cooperative, la stretta creditizia e lo elevato costo del danaro pongono le cantine cooperative nella impossibilità di ricorrere a prestiti bancari, su cui graverebbero interessi aggirantisi sul 19-20 per cento ed assolutamente insostenibili da parte dei produttori associati, anche se tale livello di interessi fosse ridotto del 5 per cento, previsto dall'articolo 8 del « piano verde n. 2 ». Da tale impossibilità di contrarre prestiti, deriverebbe l'impossibilità delle cantine cooperative a corrispondere congrue anticipazioni ai conferenti le uve che, trattandosi di piccoli o piccolissimi produttori assillati dalle necessità di immediato realizzo, sarebbero indotti a rinunciare alle operazioni di trasformazione dell'uva in vino, inflazionando il mercato delle uve e vendendo a prezzi che le manovre speculative potrebbero far scendere a livelli molto bassi e comunque non remunerativi dei crescenti costi di produzione.

L'interrogante ritiene quindi estremamente urgenti provvedimenti di allentamento della stretta creditizia in favore delle cantine cooperative, nonché misure idonee ad elevare sensibilmente il contributo sugli interessi, in modo da consentire alle stesse cooperative di ottenere prestiti bancari ad un tasso ragionevole e sopportabile da parte dei bassi redditi agricoli. (4-11143)

**SISTO.** — *Al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per sapere — premesso che entro il 18 ottobre 1974 gli ex combattenti statali dovranno presentare domanda per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge n. 336 — con quale qualifica superiore saranno collocati a riposo i funzionari inquadrati nei ruoli ad esaurimento con la qualifica di di-

rettore di divisione o ispettore capo alla seconda classe di stipendio.

La precisazione ministeriale appare importante al fine di orientare i predetti funzionari verso la presentazione o meno della domanda in questione, e ciò ovviamente anche nell'interesse della pubblica amministrazione. (4-11144)

GIOMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere per quali motivi la super strada Firenze-Livorno che risponde ad una vecchia e comprensibile aspirazione, quella di collegare il capoluogo toscano con il maggiore porto commerciale della regione, non sia stata a tutt'oggi attuata e tanto meno progettata.

Sono quindici anni che si studia sul tracciato, sui terreni da espropriare e malgrado i convegni di studi, dibattiti e i confronti, la proposta rimane sulla carta.

Con una scelta tecnica che sembra quanto meno opinabile l'ANAS ha realizzato da tempo un lotto dei lavori, cioè circa sette chilometri di strada fra Empoli e Ginestra pronti ad essere utilizzati e che invece stanno andando in rovina perché non si è proceduto all'innesto di tale tratto sulla viabilità ordinaria.

L'urgenza della soluzione di tale problema deriva anche dal fatto che la strada statale n. 67 è sull'orlo della paralisi perché in ogni ora del giorno e della notte centinaia di automezzi pesanti procedono lungo un percorso ricco di strettoie e che attraversa numerosi centri abitati costituendo un costante pericolo per la popolazione. (4-11145)

ALFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti si propongano di adottare onde infrenare e scongiurare il dilagare di così numerosi e gravi furti di opere d'arte, dei quali sono piene le cronache di ogni giorno. (4-11146)

ALFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza che sulle colonne del porticato della chiesa di San Ciro in Portici (Napoli) sono state dipinte invettive contro il santo, il Pontefice e la religione, e scritte inneggianti al comunismo.

Ed ancora che sulle scale di detta chiesa si radunano, ogni sera, capelloni di ambo i sessi, cantando canzoni e stornellate oscene.

Tanto premesso, l'interrogante chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro interessato non ritengano impartire le necessarie disposizioni alle forze dell'ordine per scongiurare fatti di tal genere che costituiscono grave vilipendio per la religione, turbando la pubblica opinione di quel civile e laborioso centro. (4-11147)

SABBATINI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere - premesso:

che dopo il passaggio alla competenza regionale del porto di Pesaro, appartenente alla seconda classe della seconda categoria, è stata inoltrata dagli enti interessati la prescritta documentazione per la variazione di classe del porto stesso dalla seconda alla prima classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali;

che tale richiesta ha già avuto il parere positivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici -

i motivi per i quali da oltre un anno la pratica trovasi presso il Consiglio superiore della marina mercantile per il prescritto parere senza che sia ancora stata esaminata.

Il ritardo del riconoscimento della nuova classificazione ha determinato l'impossibilità di predisporre piani di potenziamento e ristrutturazione del porto stesso con grave pregiudizio delle attività cantieristiche, commerciali e turistiche, a causa del conflitto di competenze che, nelle more della pratica di nuova classificazione, è venuto a determinarsi tra organi della regione e dello Stato. (4-11148)

LAVAGNOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza che la SIPA (« Pollo Arena ») ha in questi ultimi giorni licenziato 119 impiegati (di cui 66 occupati presso la sede centrale di Sommacampagna (Verona), più 53 delle limitrofe filiali) e minaccia il licenziamento di 300 operai.

All'interrogante risulta:

a) che la produzione della SIPA è aumentata, poiché le ordinazioni dei prodotti aumentano;

b) che i licenziamenti si spiegano con il fatto che la SIPA intende ristrutturare gli impianti appaltando i punti di vendita (per cui servirebbe minor numero di impiegati) e aumentare i ritmi e i carichi di lavoro per gli operai.

Ciò premesso, l'interrogante chiede, infine, ai Ministri quali provvedimenti intendano adottare onde indurre la direzione della SIPA a revocare i licenziamenti degli impiegati e per evitare il licenziamento di centinaia di operai, al fine di salvaguardare il reddito necessario per vivere a centinaia di famiglie di lavoratori, altresì per scongiurare un grave colpo all'economia della provincia di Verona.

(4-11149)

**GASTONE E GRAMEGNA.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.*

— Per conoscere se risponde al vero che la mancata risposta da parte della direzione generale delle imposte dirette ad un quesito posto dalla competente direzione del Ministero del lavoro, blocca da oltre tre mesi il provvedimento di approvazione del nuovo regolamento per l'erogazione delle pensioni, da tempo approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM).

Poiché tale regolamento prevede l'adeguamento delle pensioni agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 1974, adeguamento che peraltro non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato, gli interroganti desiderano conoscere quali provvedimenti verranno adottati per non protrarre oltre le legittime aspettative degli interessati.

(4-11150)

**MATTARELLI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere come intende ovviare i molti inconvenienti verificatisi nell'esercizio della caccia dopo il passaggio delle competenze in materia alle regioni.

In particolare l'interrogante fa presente che, ad esempio nell'Emilia-Romagna, alla apertura della stagione venatoria 1974-1975, i 33.000 cacciatori romagnoli si sono trovati alle prese con nuovi problemi che hanno contribuito non poco ad aggravare la già precaria situazione della caccia, anche a seguito della recente legge regionale approvata il 21 gennaio 1974, dopo un iter piuttosto burrascoso (è stata infatti respinta per ben due volte dal commissario governativo perché non conforme alle norme del testo unico del 1939) e divenuta operante su tutta la regione.

In merito all'approvazione di tale legge l'interrogante fa rilevare che, a parte alcune irregolarità di carattere procedurale (sono già state intentate cause da parte di alcuni legali della zona) ciò che maggiormente preoccupa i cacciatori riguarda le così dette « zone

di caccia autogestite », sorta di « riserva » ad uso esclusivo dei cacciatori (previo acquisto di un tesserino del valore di lire 10.000) residenti nella provincia in cui la stessa è stata costituita.

L'interrogante chiede di conseguenza di sapere per quale motivo (dando per scontato che le zone di caccia autogestite rientrino nei poteri della regione in relazione alla vigente seppur vecchia legge nazionale, cosa di cui molti dubitano) non è possibile ottenere il tesserino di partecipazione relativo ad altre province, dal momento che la licenza di caccia ha valore su tutto il territorio nazionale.

Poiché non è certamente esasperando i cacciatori che possono essere risolti i problemi della caccia, l'interrogante invoca i provvedimenti adeguati attraverso una normativa di carattere generale e di orientamento e coordinamento, nella quale possono collocarsi senza contrasti stridenti le particolari legislazioni regionali.

(4-11151)

**POLI.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi che sono stati adottati dalla Società di navigazione toscana per giustificare il sostanzioso aumento delle tariffe, improvvisamente deliberato dalla società stessa, per il trasporto delle autovetture sulla relazione continente Isola d'Elba, per la quale la società di cui trattasi riceve annualmente un congruo contributo dallo Stato.

Tale aumento tariffario appare ingiustificato se almeno si considera che sulla citata relazione opera anche un'altra società di navigazione — la Navarma — la quale, pur non beneficiando di alcuna sovvenzione statale, non risulta che avesse intenzione di apportare variazioni alle proprie tariffe.

Alla luce di questo fatto l'interrogante chiede se non sia opportuno rivedere la politica delle sovvenzioni sin qui seguita, dato che nella fattispecie è evidentemente saltato uno dei presupposti sui quali era fondata tale politica e più esattamente quello di sviluppare un'azione calmieratrice per mezzo dei vettori sovvenzionati, al fine di garantire la continuità del servizio senza variazioni ingiustificate di prezzo.

(4-11152)

**BAGHINO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza:

a) dell'attuale grave depressione dei traffici portuali e mercantili di Genova;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1974

b) che il settore del caffè va subendo un andamento peggiorativo costante; che l'Associazione commercio caffè droghe coloniali ha segnalato ripetutamente alle autorità competenti le cause di tali allarmanti riduzioni di traffico e di operazioni d'importazione ed esportazione, nonché i dirottamenti dovuti ad applicazioni difformi delle stesse leggi, nonché i trasferimenti via terra di ingenti partite di caffè al fine di sdoganarle in porto privilegiato.

Alla luce di tutto ciò si chiede l'urgente intervento governativo perché estenda a tutti i porti — e quindi anche a Genova — la facilitazione accordata al porto di Trieste con circolare del Ministero delle finanze il 24 marzo 1970, numero di protocollo 1714, a correzione dell'articolo 15 del decreto presidenziale del 2 febbraio 1970, n. 62; va rilevato che la norma applicata per un porto era prevista come estendibile a tutti i porti dall'articolo 25 del decreto presidenziale citato. Una dilazione — in fatto di credito doganale — secondo il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, applicata in modo uniforme in tutti i porti interessati, e non soltanto concessa a un porto, com'è attualmente, oltre a rinvigorire immediatamente il traffico, porterebbe alla scelta equa, logica, razionale, del porto di appoggio, senza artificiosi dirottamenti e trasferimenti furbeschi. (4-11153)

MENICACCI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se risponde al vero che l'Ente imporrà alla società « Terni » il « sovrapprezzo tecnico », che sta facendo pagare in questo periodo a tutti i suoi clienti, con un aumento di 4,20 lire per ogni chilowattore che la Terni consuma e per una spesa globale di circa 6 miliardi di lire, sulla base della concessione che il CIP ha fatto nel luglio scorso con la scusa del rincaro dei prezzi del petrolio;

per sapere se tale richiesta appare legale attesa la nazionalizzazione del settore produttivo di elettricità della Terni e le concessioni per le quali l'ENEL si impegnò a quel momento ex legge n. 1643 del 1962;

per conoscere come sia stata definita o se si intende definire una buona volta la annosa questione relativa agli indennizzi dovuti in conseguenza della predetta nazionalizzazione della « Terni » elettrica. (4-11154)

MENICACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come spiega:

1) che il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Perugia praticamente ancora non funziona da oltre un anno, dopo che fu sciolto per mene politiche, sicché attualmente si è pervenuti alla nomina del presidente, già assessore comunale del PSI, Bistoni in sostituzione del socialista Angelini, già sindaco di Città di Castello, e del vice presidente Angelini, che invece è del PCI di Perugia in sostituzione del democristiano dottor Mammoli di Todi, oltre che dei consiglieri, quasi tutti del PCI e PSI, senza che però ad oggi si siano mai riuniti, per cui le direttive vengono impartite dall'ex direttore amministrativo, il professor Cesare Quattroccere della DC, andato in pensione nel 1973, ma impegnato come « consulente », di fatto facente le funzioni di direttore, con congruo stipendio in aggiunta alla pensione, mentre la firma negli atti comprese le delibere e la corrispondenza di ordinaria amministrazione è dell'ingegner Mazzi;

2) che la Commissione per l'assegnazione degli alloggi, integrata per di più dai soli sindacati della « Triplice », si caratterizza per il loro immobilismo e non provvede ad evadere — dato che si riunisce assai raramente — le migliaia di domande per l'assegnazione degli alloggi previa formazione della graduatoria per cui montano lamentele e proteste da parte dei concorrenti;

3) che la costruzione degli alloggi ristagna, attese anche le difficoltà burocratiche e il fatto che le gare di appalto, indette con ritardo, vanno sempre deserte per il progressivo aumento dei prezzi;

4) che il bilancio dell'ente, sempre in attivo, attualmente presenta alcune decine di milioni di passivo in conseguenza soprattutto della dispersione degli introiti e dalla mancata attività edilizia;

5) che per la pressoché totale paralisi dell'istituto quasi tutti gli uffici (patrimonio, inquinato, progettazione, ecc.) sono costretti all'inerzia.

Per sapere quali difficoltà obiettive impediscono all'istituto di Perugia (così come a quello di Terni, il cui rendimento è ancora più basso), che ha assegnato poco più di 6.000 alloggi, compresi quelli della GESCAL, a far data dal 1948, di funzionare come nei suoi fini statuari e se ciò è in dipendenza della progressiva politicizzazione imposta all'ente e del fatto che si è degradato a palestra

di rivalità e di clientelismo tra i partiti di maggioranza nell'ambito della regione umbra.  
(4-11155)

VAGHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere al fine di obbligare la RAI-TV a voler prendere maggiormente in considerazione, per un'adeguata pubblicizzazione, le manifestazioni fieristiche di ogni settore produttivo del nostro paese.

Mentre l'interrogante deve purtroppo riscontrare essere stato sempre dato maggior risalto televisivo a circostanze considerate personalmente o di scarsissima importanza se non addirittura negative sotto ogni aspetto politico-sociale, deve denunciare quale ultimo esempio di indifferenza che, nonostante la ripresa filmata della inaugurazione del 14° Salone internazionale del mobile tenutasi il 20 settembre 1974 alla presenza di un Ministro presso la Fiera campionaria di Milano, ancora oggi, giornata di chiusura della stes-

sa, alcun accenno è stato fatto dalla televisione.

Sembra all'interrogante che in particolare modo in questi momenti di difficile congiuntura debbasi dimostrare con ogni mezzo la partecipazione ad ogni attività dei nostri operatori economici.  
(4-11156)

MANCUSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è a conoscenza del nubifragio abbattutosi il 19 settembre 1974 in un vasto territorio della provincia di Enna, il quale, distruggendo quasi totalmente le colture della vite e dell'ulivo, danneggiando impianti, caseggiati, stradelle poderali e avendo dissestato terreni, ha aggravato le condizioni economiche dei contadini in una provincia alquanto depressa;

quali interventi intende effettuare al fine di accelerare l'iter di applicazione della legge sul fondo di solidarietà nazionale.

(4-11157)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1974

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici per sapere quali iniziative e provvedimenti urgenti sono stati messi in atto per soccorrere le popolazioni dei comuni della Bassa Padovana e Veronese, con particolare riferimento ai comuni di Merlara, Casale di Scodosia, Terrazzo e Villa Bartolomea che martedì 24 settembre 1974 sono stati duramente colpiti da una tromba d'aria che si è abbattuta nella zona provocando due morti, diversi feriti alcuni dei quali gravi, e danni incalcolabili alle case di abitazione, agli impianti artigianali ed industriali nonché all'agricoltura.

« In particolare gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri non ritengono opportuno adottare un provvedimento straordinario che comprenda:

1) il riconoscimento a tutti gli effetti di vittime sul lavoro per i deceduti;

2) l'assistenza immediata a favore delle famiglie dei caduti e dei feriti;

3) il risarcimento dei danni subiti dalla popolazione e dagli operatori economici dei territori colpiti, in particolare:

a) la riparazione e la ricostruzione degli immobili destinati a civile abitazione nonché il risarcimento dei danni subiti dal mobilio, da arredi privati, eccetera;

b) la riparazione e la ricostruzione degli immobili adibiti ad uso artigianale, industriale nonché degli impianti, dei macchinari, dei materiali e delle scorte esistenti;

c) la riparazione e la ricostruzione degli impianti ad uso agricolo nonché dei danni subiti dall'agricoltura;

d) il ripristino e ricostruzione di edifici pubblici e di interesse pubblico nonché di impianti e di opere pubbliche.

(3-02743) « Busetto, Pegoraro, Lavagnoli ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione per conoscere - in relazione all'entrata in vigore della legge 14 agosto 1974, n. 355, che reca nuove norme a favore dei

dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati -:

1) quali provvedimenti si intendono adottare per evitare che dipendenti dello Stato ed enti pubblici, già collocati a riposo nel periodo 1° luglio-19 agosto 1974, in accoglimento di loro domanda presentata anteriormente al 30 giugno 1974 in base all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si vedano ora annullare tale provvedimento di collocamento a riposo adottato dai loro singoli Ministeri di appartenenza e richiamati perentoriamente in servizio, come in effetti sta avvenendo, provocando il loro giusto e motivato risentimento.

« Si precisa al riguardo che le amministrazioni dispongono tale richiamo facendo riferimento alla legge 14 agosto 1974, n. 355, la quale per altro all'articolo 7 precisa che essa entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e cioè il 20 agosto 1974.

« Si assiste al fatto di ex dipendenti già in possesso della pensione provvisoria di quiescenza; di ex dipendenti che hanno venduto i loro beni immobili per trasferirsi in città diversa da quella di lavoro; di ex dipendenti che hanno contratto impegni economici di varia natura; i quali, fondando la certezza del loro richiesto collocamento a riposo, su regolare dispaccio ministeriale di accoglimento della loro domanda, si vedono ora esposti a gravissime conseguenze civili e penali, di cui è facile avvertire la gravità.

« Si tenga presente che:

a) il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, riconosceva efficaci le domande presentate anteriormente al 30 giugno 1974;

b) che il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 " testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato " all'articolo 26 prevede la corresponsione dell'indennità di buonuscita non oltre i trenta giorni dalla data di ricezione del documento, per cui, a rigore, taluni ex dipendenti dello Stato di cui ora si dispone il richiamo in servizio, potevano anche avere già percepito ed impegnato, senza possibilità di restituzione, la predetta indennità;

2) se non ritengano opportuno, per evidenti ragioni di equità e di snellimento burocratico, che i dipendenti pubblici posti in quiescenza dopo il 1° luglio 1974 e successivamente richiamati in servizio, i quali abbiano già raggiunto i limiti massimi di età o maturato 40 o più anni di servizio utile a pensione, vengano nuovamente posti in posizione di quie-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1974

scenza, con effetto immediato, facendo salvi i singoli decreti ministeriali già a suo tempo emanati, evitando in tal modo la presentazione di una nuova domanda e l'emanazione di un nuovo provvedimento amministrativo.

« Si potrà in tal modo, oltre ad una semplificazione delle procedure amministrative, risparmiare agli interessati una ulteriore lunga e non giustificata attesa durante la quale potrebbero restare privi sia del trattamento economico di attività di servizio, sia di quello di quiescenza.

(3-02744)

« MATTEINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per l'accertamento delle responsabilità dei gravi dissesti e crolli verificatisi nella notte tra il 21 e 22 settembre 1974 in Grumo Nevano, sembrando evidente che il serio pericolo ed il disagio derivati a circa duecento famiglie sia la conseguenza di ritardi ove non di omissione nell'accertamento di lesioni evidenti dal sottosuolo alla superficie e di cui da anni, senza un concreto risultato, si andava parlando e proponendo. Se risulta inoltre che oltre la zona colpita dal recente danno, altra zona di Grumo Nevano sia ugualmente interessata dalla esistenza di cave sottostanti alla zona abitata e che circa lo stato di solidità di esse già molti tecnici hanno espresso voci di allarme. Con l'occasione è il caso di rilevare la insufficienza altresì dei poteri sindacali, in veste di ufficiali di Governo, sì come sono manifestati nell'operare nel soccorso in favore dei seicento e più abitanti di Grumo colpiti dalla sciagura.

(3-02745)

« DI NARDO, CHIACCHIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere quali concrete e rapide iniziative intenda assumere per risolvere i problemi che sono alla base della piattaforma proposta e della vertenza aperta dai sindacati confederali della scuola nell'università di Roma.

« Gli interroganti sottolineano i gravissimi ritardi nell'attuazione di leggi già approvate dal Parlamento e di altri provvedimenti: ritardi di anni nel pagamento degli arretrati, nella ricostruzione delle carriere, nell'ampliamento dell'organico, nella definizione delle mansioni. Essi sottolineano altresì l'urgenza di trovare pronta soluzione, intervenendo

opportunamente presso il rettorato e le altre autorità accademiche, perché trovino pronta e positiva soluzione le richieste che riguardano i servizi sociali, la partecipazione dei lavoratori alla gestione degli istituti, eccetera.

« La necessità e l'urgenza di intervenire sono dettate, ad avviso degli interroganti, dalla situazione gravissima dell'ateneo e dalle condizioni di profondo e giustificato malcontento dei lavoratori, dalle tensioni che esistono nell'università e dalle reticenze e incertezze delle stesse autorità accademiche.

(3-02746) « GIANNANTONI, VETERE, FIORIELLO, POCETTI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, GAPPONI BENTIVEGNA CARLA, TROMBADORI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali siano, sia pure sommariamente, i criteri giuridici, morali o comunque di opportunità in base ai quali il Ministero della giustizia esprime un determinato parere in rapporto ad una istanza di grazia avanzata da un qualsiasi cittadino colpevole di reato comune.

« In particolare se il Ministro sia al corrente che l'interrogante ebbe a presentare altra analoga interrogazione, rimasta, purtroppo, senza esito.

« Chiede pure di conoscere in quale misura i personali uffici chiaramente politici che collaborano il Ministero nelle di lui funzioni istituzionali, riescano ad influire sulla decisione relativa ai precitati pareri.

(3-02747)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo, per sapere se sono a conoscenza dei fatti deplorabili, accaduti in occasione della partita di calcio, giocata allo stadio di San Paolo tra la squadra del Napoli e quella del Videoton.

« In detta circostanza sono state danneggiate ed abbattute cancellate perimetrali del campo, hanno riportato ferite e lesioni molti appassionati, sono stati perpetrati ben 72 furti di apparecchi radio, asportati dalle auto in sosta con effrazione delle stesse, mentre i vigili urbani hanno elevato circa tremila contravvenzioni per parcheggio in zone non consentito.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1974

« Premesso che da quanto innanzi si evince una sconcertante carenza di vigilanza da parte delle forze dell'ordine, soprattutto per l'insufficienza numerica delle stesse, e che risulta inspiegabile il fatto che i vigili urbani, pure impegnati con tanto zelo nell'elevare così numerose contravvenzioni, non siano intervenuti a scoraggiare i molteplici furti di cui innanzi, l'interrogante chiede di conoscere — in via di urgenza — quali provvedimenti i Ministri interessati si propongano di adottare per evitare il ripetersi di fatti e di incidenti così gravi e deplorabili, in una grande città come Napoli capitale del Mezzogiorno.

(3-02748)

« ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del turismo e spettacolo e delle partecipazioni statali, per conoscere i motivi che hanno determinato le dimissioni del dottor Ettore Bernabei, da direttore generale della RAI-TV, i cui servizi sotto la sua gestione hanno messo in evidenza reticenze, noia e unilateralità del telegiornale e dei servizi di cronaca, enfasi e silenzi e in ogni caso una informazione nientaffatto obiettiva, il tutto quale conseguenza di un sistema fondato sulle amicizie di partito, sulle convenienze tutte marxisteggianti e sui favori, e per sapere i criteri in base ai quali ci si ripromette di scegliere il suo successore;

per sapere se tali dimissioni che intervengono dopo le recenti pronunce della Corte costituzionale in tema di monopolio televisivo costituiscono il presupposto per un costume diverso e per una riforma della televisione da tempo promessa con strutture favorevoli all'esercizio della libertà di informazione o se rientra nei persistenti principi di lottizzazione pura e semplice tra i diversi gruppi politici al potere, atti ad impedire ancora una volta — come per la stampa — che l'informazione diventi libera, completa, obiettiva e non invece, quale è oggi, permanentemente inquinata.

(3-02749)

« MENICACCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del tesoro e della marina mercantile, per conoscere, come essendo trascorsi i sei mesi previsti dalla legge, non sia stato ancora approntato il regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1974, n. 26, per l'esercizio del credito navale per modo che gli istituti ammessi all'esercizio del mede-

simo non sono posti in grado di stipulare le relative convenzioni con il tesoro.

« Per conoscere altresì come non sia stato emesso il decreto ministeriale applicativo della legge 27 dicembre 1973 riguardante la cantieristica navale.

(3-02750)

« MERLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se sono in corso di attuazione e quali siano i progetti di potenziamento degli impianti della società "Terni", quali sono gli indirizzi strategici che si intendano inserire nell'azienda e in particolare se si vuole caratterizzarne la produzione nel solo settore siderurgico o se si presume di assicurare alla sua azione una funzione di coordinamento nel settore dell'industria termoelettrica e nucleare;

per sapere come spiegano la fase di decrescita produttiva e di progressivo indebitamento economico della "Terni", la mancanza di un suo ruolo propulsivo nei riguardi delle industrie minori della regione umbra e, in particolare, se tale situazione di crisi da tutti riconosciuta ed ammessa, senza che però in qualche modo si mostri di voler superare la china, sia in dipendenza degli scorpori dei settori elettrici e chimico e relativa limitazione del capitale sociale, o piuttosto delle erate scelte imposte dall'alta direzione dell'azienda;

per sapere se e in quale misura la "Terni" ha potuto disporre degli indennizzi ENEL, a quanto ammontano il suo debito consolidato (si parla di oltre 10 miliardi di lire) e gli interessi passivi, se tale situazione deficitaria pregiudica e in che misura la redditività sia delle attività preesistenti sia dei nuovi insediamenti;

per sapere se siano allo studio interventi eccezionali atti a sanare la grave situazione, la cui mancata soluzione determinerà inevitabilmente pesanti conseguenze di natura strettamente economica, nonché incalcolabili effetti negativi derivanti da uno stato di disagio e di sfiducia del personale della "Terni" ad ogni livello.

(3-02751) « MENICACCI, NICCOLAI GIUSEPPE, DE MICHELI VITTURI, DELFINO, FRANCHI, GUARRA, BAGHINO, GRILLI ».